

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA
COMUNE DI BAVENO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Progetto definitivo
a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
della Regione Piemonte

**PROPOSTE DI
CONTRODEDUZIONE
ALLE OSSERVAZIONI
TECNICHE**

Elaborato:

GEO1bis

Stesura:

gennaio 2009

Adozione progetto preliminare
Adozione progetto definitivo
Approvazione progetto definitivo

Dott. Geol. Italo Isoli
via alla Cartiera 52/a - Verbania Possaccio (VB)

Dott. Geol. Angelica Sassi
vicolo Brofferio 7 - Verbania Suna (VB)

- RELAZIONE D'ESAME AL PROGETTO DI NUOVO PRGC
– OSSERVAZIONI TECNICHE ARPA (prot. n.118186/5104
del 07/09/07)
- OSSERVAZIONI TECNICHE DIREZIONE DIFESA DEL
SUOLO – SETTORE PIANIFICAZIONE DIFESA SUOLO
(prot. n.5154/23.2 del 05/09/06)
- OSSERVAZIONI TECNICHE DIREZIONE OPERE
PUBBLICHE – SETTORE DECENTRATO OO.PP. E
DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO (prot.
n.54380/25.09 del 23/11/06)

RELAZIONE D'ESAME AL PROGETTO DI NUOVO PRGC – OSSERVAZIONI TECNICHE ARPA – PROT. N.118186/5104 DEL 07/09/07	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE
<p>1. Premessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Regione Piemonte con D.G.R. 15 luglio 1996 n. 159-10673 ha adottato su parte del territorio comunale, ai sensi dell'art. 9bis, i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 della L.R. 56/77. - Il comune è soggetto alle disposizioni dello "Schema Previsionale e Programmatico del Bacino del Toce (SPPBT) emanato con D.P.C.M. 7 dicembre 1995 (Suppl. Ord. N. 4 alla G.U. n. 5 dell'8/1/1996); - Il comune ha seguito la procedura della D.G.R. 30 giugno 1998 n. 3-24929 e la Regione Piemonte ha emanato pareri contenenti suggerimenti, consigli, richieste di modifiche e di integrazioni; - Nelle zone soggette all'applicazione dello SPPBT, l'art. 4 della D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656, dispone che gli indirizzi emanati nella D.G.R. medesima sostituiscono le indicazioni formulate con la D.G.R. 30 giugno 1998 n. 3-24929; - Il comune ha seguito la procedura della D.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3746 1 (1 Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96) e la Regione Piemonte ha emanato pareri contenenti suggerimenti, consigli, richieste di modifiche e di integrazioni; - Il gruppo interdisciplinare di indirizzo e consulenza ai comuni istituito con D.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3746, in ottemperanza alle disposizioni emanate con D.G.R. 18 marzo 2003 n. 1-8753 e alle precisazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 546/UdC/DOP in data 28/04/2003, ha emanato parere conclusivo con osservazioni, richieste di modifiche e prescrizioni; - Nel parere citato, in ragione di quanto disposto dalla D.G.R. 18 marzo 2003 n° 1-8753, la "normativa geologica" e la "carta di sintesi dell'idoneità urbanistica" non sono state oggetto di analisi e sequenziale valutazione. <p>L'Ufficio scrivente articola le valutazioni tecniche di competenza esaminando i seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la d.c.c. n. 40 del 20/12/2005; 2) gli elaborati scritto-grafici trasmessi dal comune e dal medesimo certificati in data 19/07/2006 copia conforme all'originale come allegati alla d.c.c. n. 40 del 20/12/2004, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - l'elaborato Geo 1 bis "1°, 2° e 3° tavolo tecnico interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 31-3749 Pareri delle direzioni generali controdeduzioni" - gli "ATTI GEOLOGICI"; - gli "ATTI URBANISTICO - AMBIENTALI" ed in particolare il testo legislativo Elaborato Pb; 	<p>Si prende atto.</p>
<p>2. d.c.c. n. 40 del 20/12/2005</p> <p>In Premessa al dispositivo l'Amm.ne Com.le afferma l'esistenza di una appropriata dichiarazione che attesta e chiarisce la regolarità degli atti geologici del Progetto Definitivo di P.R.G.C. in relazione ai Pareri delle Direzioni regionali come riportati nell'elaborato Geo 1 bis. La d.c.c. n. 40 del 20/12/2005 non adotta la sopracitata dichiarazione, né la dichiarazione suddetta è stata trasmessa.</p> <p>Poiché, in base all'istruttoria eseguita, si rileva che la documentazione esaminata non tiene conto delle relazioni tecniche emanate in precedenza, né è coerente con le norme di settore, è opportuno chiarire valenza e opportunità della dichiarazione sopracitata. È inoltre opportuno stralciare le parole "...come riportati nell'elaborato Geo Ibis..." e fare riferimento direttamente al provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003.</p>	<p>In data 12-10-2004 il Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici al termine della verifica preliminare della documentazione del progetto definitivo del PRGC di Baveno adottato il 24-4-2004, richiedeva chiarimenti circa l'elaborato Geo 1 bis in quanto "tale documento se confrontato con la dichiarazione dei progettisti di regolare recepimento di quanto riportato nel parere del gruppo interdisciplinare appare contraddittorio". I progettisti chiarivano la loro posizione in una nuova dichiarazione che il Comune di Baveno inviava con altre integrazioni richieste dal Settore.</p> <p>Non essendo pervenute ulteriori richieste in merito, si deve ipotizzare che il Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici abbia ritenuto sufficienti le chiarificazioni espresse.</p>

<p>3. Esame degli ATTI "GEOLOGICI" adottati con d.c.c. n. 40 del 20/12/2005 3.1. Elaborato GEO1bis "1°, 2° e 3° tavolo tecnico interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 31-3749 Pareri delle direzioni generali controdeduzioni"</p> <p>Con lettera prot. n° 9964 in data 02/07/2003 il Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Verbania dichiarò <u>conclusa</u>, alle condizioni poste nei pareri vincolanti espressi dalle competenti Direzioni e allegati al provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003, la procedura di valutazione regionale del dissesto del territorio comunale, come individuata con D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001</p> <p>In data successiva è stato redatto (aprile 2004) ed adottato (20/12/2005) l'elaborato <i>GEO1bis "1°, 2° e 3° tavolo tecnico interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 31-3749 Pareri delle direzioni generali controdeduzioni</i>, con il quale si controdeducono le condizioni poste nel provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003.</p> <p>Sembra anomalo controdedurre il provvedimento del Gruppo Interdisciplinare poiché i lavori sono formalmente conclusi in data 26 giugno 2003 e le condizioni poste da recepire. L'impostazione controdeduttiva sembra rendere ambiguo l'effettivo recepimento delle condizioni poste.</p> <p>Si ritiene, per quanto di competenza, che l'elaborato suddetto non rientri negli atti formali previsti dalla L.R. 56/77, né possa rientrare nel procedimento di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001.</p> <p>Le condizioni poste nei pareri espressi dalle competenti Direzioni allegati al provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003 vanno recepite con la modifica degli "ATTI GEOLOGICI" e degli "ATTI URBANISTICO - AMBIENTALI".</p> <p>Si chiede pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento negli ATTI GEOLOGICI" e negli "ATTI URBANISTICO - AMBIENTALI" delle analisi, integrazioni, aggiornamenti e modifiche derivanti dalle condizioni poste nel provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003 - lo stralcio del documento Elaborato GEO1bis "1°, 2° e 3° tavolo tecnico interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 31-3749 Pareri delle direzioni generali controdeduzioni" 	<p>L'elaborato in questione aveva l'obiettivo di raccogliere in un unico allegato il rilevante dibattito sviluppato durante i tre tavoli tecnici.</p> <p>Il Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici ha accettato sia l'elaborato Geo 1 bis sia la dichiarazione di cui al punto precedente, ritenendo evidentemente che l'elaborato Geo 1 bis rientri negli atti formali previsti dalle normative vigenti per gli strumenti urbanistici.</p> <p>Si concorda comunque di stralciare l'elaborato in quanto superato dai confronti nelle condivisioni successive.</p>
<p>L'elaborato GEO1bis entra nel merito delle condizioni poste nei pareri allegati al provvedimento del Gruppo Interdisciplinare espresso in data 26 giugno 2003. Per quanto di competenza sono stati esaminati i contenuti dell' Elaborato GEO1bis osservando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È disatteso il 4° comma D.G.R. 18 marzo 2003, n° 1-8753. Le informazioni disponibili sono o ignorate o rigettate senza adeguata motivazione; 	<p>L'indicazione di ARPA nel verbale dell'ultima riunione del Gruppo Interdisciplinare del 26-6-2003 evidenziava la mancata consultazione dell'archivio AVI e del quadro IFFI. Come riscontrabile negli elaborati Geo 3 Carta geomorfologica e del dissesto, Geo 1 Relazione geologica e Geo 1 bis Controdeduzioni, quanto disponibile precedentemente al settembre 2003 è stato preso in considerazione, vagliato e, se ritenuto affidabile, inserito nei suddetti elaborati e nel caso contrario, scartato. Va segnalato come peraltro già evidenziato in Geo 1 bis che il quadro IFFI al settembre 2003 non era validato, che le schede di dissesto fornite da ARPA risultano spesso scarsamente utili in quanto i dissesti segnalati non sono chiaramente ubicati o ubicati in posizioni errate e che l'archivio AVI non riporta dati utilizzabili su Baveno.</p> <p>La versione più recente del Quadro IFFI riporta sotto la denominazione DGPV una vasta area compresa tra la sponda destra del T. Selvaspessa e la sponda sinistra del R. Roddo; si ritiene per quanto concerne il territorio comunale di Baveno di modificare tale perimetrazione con una di maggiore precisione che individui l'inviluppo dell'area all'interno della quale sono presenti morfostutture ritenute evidenze di DGPV; si riconferma per tale area il tematismo "Area con indizi geomorfologici di DGPV stabilizzata – FS8".</p>
<ul style="list-style-type: none"> - È disatteso il 3° comma D.G.R. 18 marzo 2003, n° 1-8753. Viene reiterato uno studio valutato in sede di tavolo tecnico non del tutto coerente con la Circ. PGR 7/LAP/96 ed i criteri della D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002; 	<p>Tale giudizio poco chiaro e circostanziato reitera quanto già espresso da ARPA nel verbale del 26-6-2003; la natura generica dell'osservazione impedisce un'adeguata controdeduzione.</p>

<p>- Il rilievo geomorfologico permane carente se confrontato con lo standard richiesto dalla Circ. P.G.R. 7/LAP² (Servizio Geologico Nazionale, - 1:50.000 guida al rilevamento, IPZS, 1994) e poco sovrapponibile sequenzialmente alla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica. Si osserva in particolare che ciò è anche dovuto alla ridondanza del testo legislativo "PB", che contiene esplicitamente anche elementi tematici di analisi che più propriamente dovrebbero essere espressi negli ATTI GEOLOGICI;</p>	<p>Nel verbale del 26-3-2003 al punto "Compatibilità standard di lavoro" si legge che "lo studio è compatibile con le linee guida al rilevamento edite dal SGN Quaderni Serie III, volume 4", in evidente contraddizione con quanto ARPA esprime nel parere del 7-9-2007. L'affermazione che "il rilievo sia poco sovrapponibile sequenzialmente alla Carta di Sintesi" non è stata mai espressa nei pareri precedenti. Va comunque detto che le linee guida per la redazione della Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000 stabiliscono l'utilizzo di principi e metodi di rilevamento sui depositi quaternari finalizzate all'individuazione di eventuali superfici di discontinuità stratigrafiche e quindi al riconoscimento dei rapporti stratigrafici tra i vari lembi separati dalle suddette discontinuità, con lo scopo di giungere alla suddivisione dei depositi glaciali in unità distinte secondo i moderni criteri stratigrafici (allostratigrafia, UBSU). Di fatto non è stato svolto un rilievo che tenesse conto di tali principi sia per la complessità che essi implicano sia perché lo scopo del rilevamento geologico a supporto della pianificazione territoriale risiede nell'identificazione della pericolosità nel territorio indagato e non nella distinzione stratigrafica e cronostratigrafica tra le varie unità. Ovviamente l'assenza di classificazioni a carattere allostratigrafico dei depositi di origine glaciale, si ripercuote talora su alcune distinzioni geomorfologiche inerenti essenzialmente forme di origine glaciale o fluvio-glaciale. Si ritiene tuttavia che per quanto riguarda forme associabili a fenomeni di dinamica gravitativa, fluviale o torrentizia (cioè più strettamente legati a fattori di pericolosità geologica), siano stati seguiti i dettami e i criteri espressi nelle guide al rilevamento per la Carta Geomorfologica d'Italia, mediati con quanto richiesto dalla legenda regionale per la Carta Geomorfologica e dei dissesti di cui alla d.g.r. n. 45-6656.</p> <p>Rispetto al riferimento al "testo legislativo PB" si ritiene di non ritenere idonea tale terminologia e che la dizione "testo normativo PB" o "allegato PB" sia più adeguata.</p>
<p>- È disattesa la specifica richiesta di formulare il quadro del dissesto valutando l'area di influenza dei fenomeni franosi. A titolo esemplificativo si osserva che nella carta Geo3 la voce di legenda "involuppo dell'area potenzialmente interessabile dalle traiettorie di crollo" non è indicata come area in dissesto, in contrasto con la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;</p>	<p>Tale affermazione non corrisponde a quanto presente nell'elaborato Geo 3 in quanto le aree di influenza dei fenomeni franosi sono inserite sotto le voci di legenda "Frane del substrato roccioso" e "Frane delle coperture superficiali"; si ritiene che le voci "frane" siano indicative di dissesto.</p> <p>Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree in frana, si specifica che sono da considerarsi "dissesti" i tematismi sottesi alle voci "Frane del substrato roccioso" (ad eccezione del tematismo "Contropendenze" già compreso in "Area con indizi geomorfologici di DGPV stabilizzata – FS8") e "Frane delle coperture superficiali"; per quanto riguarda i criteri di perimetrazione degli "involuppi dell'area potenzialmente interessabile dalle traiettorie di crollo", si precisa che tali aree corrispondono alle porzioni rocciose a valle dei punti di distacco interessate dalle traiettorie di caduta dei massi, alle falde detritiche e ai detriti di versante localizzabili ai piedi delle pareti rocciose e alle zone distali a valle delle falde detritiche e dei depositi di versante ritenute, attraverso valutazioni geomorfologiche, aree di arresto dei massi franati.</p>
<p>- Persistono elementi di incoerenza tra gli elaborati GEO3 e GEO4, già segnalati prendendo come riferimento ed esempio uno dei dissesti del Monte Camoscio.</p>	<p>Si condivide e si provvede con adeguate correzioni.</p>
<p>A supporto dell'individuazione di porzioni di conoide stabilizzate classificate "CS" - conoide inattiva - sono avanzate motivazioni che non trovano riscontro nella tavola di rilievo geomorfologico Geo3;</p>	<p>La richiesta originale formulata nel verbale del 26-3-2003 era "Si segnala l'opportunità di descrivere ampiamente le motivazioni che giustificano l'individuazione di porzioni di conoidi stabilizzate" alla quale si è risposto in Geo 1 bis; la nuova richiesta di riportare in cartografia gli elementi descritti è legittima, ma quanto risposto in Geo 1 bis non disattende la richiesta originale. Si riportano comunque in cartografia ulteriori specificazioni.</p>
<p>- Non sono state approfondite osservazioni e richieste di modifiche scaturite dal confronto tra gli elaborati Geo2 e Geo3;</p>	<p>La richiesta originale era la correzione di una discrasia presente tra i due elaborati, nel posizionamento di un dissesto. Essa è stata corretta, tematizzando nella Geo 2 l'intero perimetro di frana presente in Geo 3 (e quindi non il solo accumulo) come "deposito di frana in roccia"; ciò è dovuto al fatto che lungo l'area di scorrimento sono presenti depositi di limitato spessore legati al passaggio del movimento franoso ma non definibili geomorfologicamente come accumulo del dissesto stesso. Pertanto si ritiene espletata la richiesta di ARPA.</p>

<p>- È disattesa la specifica richiesta di classificazione e perimetrazione, ai sensi della D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002, degli elementi geomorfologici riconducibili al dissesto e non espressamente classificati come tali nello studio geologico;</p>	<p>Le definizioni riportate nel verbale del 26-6-2003 e osservate da ARPA sono state sostituite tenendo conto della D.G.R. n. 45-6656, ricordando che per tali dissesti, è osservabile solo la presunta forma della zona di distacco in quanto i successivi interventi antropici sopravvenuti al dissesto, hanno modificato lo stato dei luoghi. La mancanza della perimetrazione della zona di scorrimento e di accumulo discende evidentemente dalla assenza di rilievo topografico subacqueo. Pertanto si ritiene espletata la richiesta.</p>
<p>- È disatteso il suggerimento di precisare l'ubicazione geografica delle "paleofrane" citate 1 nella relazione geologica; le stesse potrebbero essere classificate secondo la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;</p>	<p>In Geo 1 bis viene argomentato, così come richiesto, il motivo dell'uso generico del termine "paleofrane"; il suggerimento di ARPA in quanto tale e non definibile come prescrizione, non è stato accolto. A maggior specificazione si toglie tuttavia la dizione "non riattivabili".</p>
<p>- È disatteso il suggerimento inerente il Rio Pessina che scaturisce dall'evidenza documentale dell'evento alluvionale del 1996.</p>	<p>Il "suggerimento", come ampiamente spiegato in Geo 1 bis, disattende i criteri riportati dalla D.G.R. n. 45-6656 per la perimetrazione delle aree di dissesto in conoide ed è in contraddizione con quanto richiesto nel verbale del 26-3-2003 dalla Direzione Opere Pubbliche. Si deve confermare l'impostazione utilizzata a si condivide l'aggiunta della specificazione grafica di una scarpata.</p>
<p>- Nella carta Geo3 esondazioni caratterizzate da tempi di ritorno e/o tiranti ingenti (indicativamente maggiori di 40 cm) sono classificati "EmA" in contrasto con la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002. Si osserva, in accordo con il parere della Direzione Difesa del suolo (prot. n. 5154/23.2 del 05/09/06), che qualora dissesti legati alla dinamica lacustre, oppure dissesti legati a dinamica fluviale e torrentizia, siano caratterizzati da tiranti ingenti, non si ritiene sufficientemente cautelativa una classificazione di tipo Em.</p>	<p>Nel parere della Direzione Difesa Suolo datato 02-10-2002 e presentato in sede di riunione del Gruppo Interdisciplinare, esplicitava come le aree soggette ad allagamento lacustre fossero da assoggettare ad "aree Em". Il parere citato da ARPA (del 5-9-2006) non parla di dinamica lacustre, ma constata, circa il T. Stronetta, la mancanza di uno studio idraulico finalizzato ad una classificazione delle aree soggette ad allagamento per dinamica del T. Stronetta differente da Ee. Si ritiene comunque di modificare la classificazione delle aree soggette ad allagamento lacustre in modo tale che la classe IIIb5 sia assimilata ad una IIIb2 con piano di riassetto coincidente con innalzamento piano campagna ma controllato nei suoi effetti sulle aree circostanti.</p>
<p>- Da ultimo si rileva che è disatteso quanto espresso in merito agli atti di 2° e 3° fase in relazione a quanto riportato nel documento informativo comunicato sul BURP n. 5 del 2 febbraio 2000.</p>	<p>Sottolineando che tale "rilevazione" non è presente nel verbale del 26-3-2003, si dichiara come la cartografia di sintesi in scala 1:5.000 su base CTR e 1:2.000 su base catastale sia in totale coerenza con quanto riportato nell'elaborato Geo 3 Carta geomorfologica e dei dissesti su base CTR. Si sottolinea inoltre come la scelta delle scale e delle basi cartografiche rispetti pienamente i dettami della Circ. PGR n. 7/Lap e della NTE. L'abbandono delle vecchie tavole areofotogrammetriche è giustificato dal fatto che il supporto è divenuto troppo poco aggiornato.</p>
<p><i>3.2. Geo1 relazione geologica</i> Nell'elaborato GEO1, dopo l'11° capitolo, sono intercalate 21 pagine, numerate da 1 a 21, titolate: COMUNE DI BAVENO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PROGETTO PRELIMINARE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE. Altre 21 pagine recanti lo stesso titolo e presumibilmente con il medesimo contenuto sono intercalate dopo le schede SICOD.</p> <p>Le pagine suddette non sono state esaminate e si chiede il loro stralcio dall'elaborato GEO1 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono riferite al progetto preliminare e non al progetto definitivo; - Sono la duplicazione e/o probabile ripetizione in un testo avente forza illustrativa di norme aventi forza legislativa presenti nell'elaborato del progetto definitivo "PB"; - Non sono esplicative di elaborati grafici di analisi 	<p>Trattasi di errore materiale: si stralciano pertanto le norme ripetute.</p>
<p>Si osserva che l'elaborato illustrativo Geo1 non sostanzia criteri e modalità di compilazione dell'elaborato grafico prescrittivo "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Geo11a, 11b, 13a, 13b, 13c) mentre il testo legislativo PB contiene esplicitamente elementi tematici di analisi. In tal modo viene a mancare la coerenza con il processo sequenziale delineato dalla Circ. P.G.R. 7/LAP/96. Si chiede di riformulare gli elaborati di PRGC coerentemente al processo sequenziale delineato dalla Circ. P.G.R. 7/LAP/96.</p>	<p>Si condivide la necessità di esplicitare in Geo 1 i criteri della classificazione presente negli elaborati di sintesi; tuttavia non si rileva nessuna "mancanza di coerenza con il processo sequenziale delineato dalla Circ. PGR 7/Lap".</p>

<p>Nel CAP. 9 PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA, RISCHIO CONNESSO E IDONEITÀ ALL'UTILIZZO URBANISTICO si espone la definizione di livelli di rischio come criterio di classificazione del territorio comunale; Il criterio di classificazione suddetto non è conforme a quanto richiesto dalla Circ. PGR 7/LAP/96, che richiede una classificazione del territorio comunale in base alla pericolosità geomorfologica. Si chiede pertanto lo stralcio del CAP. 9 PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA, RISCHIO CONNESSO E IDONEITÀ ALL'UTILIZZO URBANISTICO e la riformulazione <i>del</i> capitolo illustrativo dei criteri e modalità con i quali si classifica il territorio comunale in base alla pericolosità geomorfologica.</p> <p>Nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (serie Geo11 e Geo13) si suggerisce di stralciare tutte le colonne successive alla colonna "Valutazione di pericolosità" tranne quelle sulla idoneità urbanistica.</p>	<p>La Carta di Sintesi è composta, come recita il titolo da due aspetti: la sintesi della pericolosità e l'idoneità all'utilizzazione urbanistica.</p> <p>Il secondo aspetto viene valutato sulla base dei potenziali rischi compatibili con l'utilizzo urbanistico di aree a varia pericolosità.</p> <p>In altra sede si era anche ipotizzato di distinguere le due carte ma non se ne è fatto mai nulla e pertanto appare doverosa una specificazione di quanto sopra in relazione.</p> <p>La richiesta di stralcio appare eccessiva e lesiva di una legittima autonomia professionale. Si concorda tuttavia di riscrivere il Cap.9 riformulando i criteri e le modalità di classificazione.</p> <p>La legenda citata rispecchia lo standard di lavoro con il quale i elaborati numerosi studi geologici a supporto degli S.U. (varianti strutturali e nuovi PRG) a partire dal luglio 2002 in avanti (data della D.G.R. n 45-6656, ultimo atto normativo che esprimeva i criteri di realizzazione dell'analisi geologica a corredo degli S.U.); tali S.U. (fra i quali quelli dei comuni di Belgirate, Stresa, Lesa, Cannero Riviera, territori con problematiche geologiche analoghe a Baveno) sono stati approvati, con parere positivo di ARPA avendo uno schema di legenda degli elaborati cartografici di sintesi del tutto analogo a quello presentato nel PRG del comune di Baveno. Recentissima è l'approvazione, con parere ARPA positivo, di una variante di adeguamento al PAI nell'adiacente Comune di Stresa, con legenda e Norme Tecniche assolutamente identiche a quelle di Baveno. Tale schema di legenda rientra nella libertà di interpretazione concessa dalla normativa vigente. Si è osservato fra l'altro che tale legenda è stata utilizzata anche da altri professionisti senza particolari problemi e non è neppure mai stata criticata dallo stesso istruttore. Si è ovviamente disponibili a discuterne l'utilità ma nella forma impositiva con cui viene proposta oltre tutto senza giustificazione si deve respingere la richiesta. Si concorda tuttavia di distinguere meglio in legenda ciò che è prescrittivo e di coordinare l'ultima colonna con le NA</p>
<p>Nel 1° capitolo il Professionista dichiara che gli elaborati geologici sono redatti come disposto dalla L.R. 56/77, Circ P.G.R. 16/URE e Circ P.G.R. 7/LAP.</p> <p>Premesso che la Regione Piemonte in merito all'adeguamento al PAI ha emanato le D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n° 45-6656 del 15/07/2002 e D.G.R. n° 1-8753 del 18/03/2003. Constatato in particolare che le D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n° 45-6656 del 15/07/2002 introducono norme e indirizzi per l'attuazione del PAI.</p> <p>Preso atto che nel testo le suddette D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n° 45-6656 del 15/07/2002 e D.G.R. n° 1-8753 del 18/03/2003 non sono citate come riferimento per la redazione degli elaborati scritto-grafici geologici, né è citata la Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP/96. Si chiede di aggiornare il testo degli ATTI GEOLOGICI in base alle citate D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002 e di dare atto che gli ATTI GEOLOGICI sono redatti in ottemperanza alle D.G.R. citate.</p> <p>Osservato che nell'ultimo paragrafo del capitolo CAP. 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STUDIO è asserito che lo studio è riferito alla fattibilità geologica del <u>progetto preliminare</u> di piano, mentre la d.c.c. n° 40 è riferita al Progetto Definitivo di PRGC si chiede di eliminare il refuso e di aggiornare gli ATTI GEOLOGICI al progetto definitivo di PRGC.</p>	<p>Si condivide e si provvede all'integrazione.</p> <p>Si condivide e si provvede alla correzione.</p>

<p>CAP. 2. RACCOLTA ED ANALISI DI DATI ESISTENTI</p> <p>Constatato che non risultano considerate ed esaminate tutte le fonti informative richieste dalla normativa, D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, D.G.R. n° 45-6656 del 15/07/2002 e D.G.R. n° 1-8753 del 18/03/2003, si chiede di aggiornare gli "ATTI GEOLOGICI".</p>	<p>Si è già condiviso ai punti precedenti.</p>
<p>Considerato che la Provincia di Verbania, tramite il proprio Servizio Assetto Idrogeologico ha promosso e coordinato uno studio di fattibilità della sistemazione del dissesto sovrastante la cava di inerti denominata "ex Locatelli", nel territorio del Comune di Baveno. Considerato che il dissesto suddetto ha notevole rilevanza dimensionale e può incidere sulle aree edificate periferiche del nucleo urbano di Baveno. Considerato che le carte Geo2 e Geo3 non rappresentano informazioni geologiche e geomorfologiche, riscontrabili invece nel documento suddetto, si chiede di aggiornare gli "ATTI GEOLOGICI" esaminando le fonti informative provinciali.</p>	<p>Si condivide e si provvede all'aggiornamento ricordando però che lo studio citato è datato maggio 2007, successivo quindi all'elaborazione del PRGC.</p>
<p>Dalla consultazione del servizio NEWGEO³ (http://marcopolo.arpa.piemonte.it/bdqe/bdoe.html) risultano 23 Schede di eventi alluvionali accaduti negli anni: 1867, 1868, 1869, 1874, 1880, 1907, 1924, 1928, 1929, 1951, 1952, 1973, 1977, 1978, 1986, 1993, 1996. Le schede descrivono 17 casi di Attività fluviale e torrentizia; 3 casi di Attività lacustre e 3 casi di Attività lungo i versanti, in 6 casi risulta preponderante l'attività del torrente SelvaSpessa. Considerato che nello studio geologico si rinvengono solo parzialmente le informazioni contenute nel servizio NEWGEO si chiede un riesame delle fonti storiche e di produrre la ricerca storica come proposto dall'allegato B alla Circ PGR 7/LAP.</p>	<p>All'atto dell'adozione del PRGC non era disponibile il servizio. Si provvede comunque ad aggiornare quanto ricavato dall'esame delle fonti storiche riportato in Geo 1; inoltre si allegano sempre a Geo 1 le Schede Newgeo.</p>
<p>CAP. 7. PROCESSI GEOMORFOLOGICI IN ATTO E FORME AD ESSI ASSOCIATI</p> <p>Si osserva che le informazioni elencate nel testo hanno solo parziale riscontro nella cartografia e seguono solo parzialmente gli schemi della D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656. Si chiede di coordinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo descrittivo con la cartografia in modo che siano reciprocamente coerenti; - il testo descrittivo e la cartografia con le tipologie di dissesto della D.G.R. n. 45-6656 dei 15 luglio 2002; - I dissesti con quanto riportato nel quadro IFFI 	<p>Si condivide la richiesta di rendere più coerente quanto riportato in Geo 1 con quanto presente in cartografia; circa il quadro IFFI si ricorda ancora una volta che esso non ha valore prescrittivo ma solo conoscitivo, che deriva per lo più da fotointerpretazione e non da rilievi sul terreno, e che sta al professionista incaricato tenere conto o meno di quanto riportato da IFFI. Si osserva comunque come tali osservazioni non siano emerse in sede delle 3 riunioni del Gruppo Interdisciplinare.</p>
<p>CAP. 10. PROGETTI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO PER LA DIFESA DELLA AREE CLASSIFICATE IN CLASSE IIIB</p> <p>Il testo contiene evidentemente dei refusi in quanto è riferibile alla classe IIIB e non è coerente con il testo legislativo "PB", in particolare non è coerente con la distinzione prevista al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa.</p>	<p>Si provvede a specificare in Geo 1 le sottoclassi 3B soggette a Progetti di Riassetto Idrogeologici.</p>
<p>Al 2° paragrafo il testo descrittivo distingue le sottoclassi: IIIB1, IIIB2, IIIB3, IIIB4, IIIB5, IIIB6, III indifferenziata. Le prime quattro e l'ultima sottoclassi sono conformi alla distinzione prevista al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa, mentre la quinta e sesta sottoclasse non lo sono.</p>	<p>Si vedano più avanti le controdeduzioni relative alla specificità delle classi IIIB5 e IIIB6. Vedi anche punto precedente</p>
<p>Si chiede di rendere il testo descrittivo della relazione geologica Geo1 coerente con gli altri elaborati di piano e con le osservazioni contenute nel presente parere.</p>	<p>Si provvede.</p>
<p><i>3.3. Geo3 carta geomorfologica e del dissesto</i> Si osserva come non siano forniti elementi di analisi atti a superare le perplessità già espresse nella precedente relazione prot. n. 8474/20.4 del 4/06/2003 - (pareri allegati del 3/03/2000 prot. n. 2221/20.4, del 22/12/2000 prot. n. 12140/20.4, del 27/04/2001 prot. n. 5275/20.4, del 8/10/2002 prot. n. 15556/20.4).</p>	<p>Tale osservazione risulta superata con le controdeduzioni precedenti</p>

<p>3.4. <i>Geo11b - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale - scala 1:5000 legenda</i></p> <p>Si osserva che il testo riportato sugli elaborati grafici Geo11b e Geo13c non coincide con le definizioni riportate agli artt. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 del testo legislativo.</p> <p>Si chiede di coordinare il testo della legenda con il testo normativo e di distinguere le parti di legenda descrittive da quelle prescrittive.</p>	<p>Si condivide e si corregge.</p>
<p>3.5. <i>Geo11a - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale - scala 1:5000</i></p> <p>Vista la tavola <i>GEO11a - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale - scala 1:5000</i> e rilevato che le porzioni di territorio perimetrate con la voce di legenda "RME" non sono classificate ai sensi della Circ. 7/LAP/96 si chiede di completare l'azonamento.</p>	<p>Si condivide e si corregge. Si ricorda tuttavia che in occasione delle riunioni del Gruppo Interdisciplinare il sottoscritto ha più volte sottoposto agli istruttori della Direzione Difesa del Suolo il problema circa la procedura di superamento dei vincoli delle aree RME, senza ricevere una risposta certa. La presenza in Carta di Sintesi delle perimetrazioni RME e nel Cronoprogramma della proposta di classificazione ai sensi della Circ. PGR 7/Lap di tali aree, è sintomo dell'incertezza procedurale propria anche delle Direzioni regionali, almeno al settembre 2003. Solo recentemente il superamento di tali vincoli è stato considerato contestuale all'approvazione del S.U.</p>
<p>3.6. <i>Geo 12 - Cronoprogramma degli interventi presenti sulle aree RME</i></p> <p>Gli estratti cartografici alla scala 1:5.000 fascicolati nel testo, seppur privi di legenda, pare rappresentino l'azonamento territoriale ai sensi della Circ. PGR 7/LAP/96 delle aree all'interno del perimetro RME. Poiché l'azonamento proposto ha valore prescrittivo è opportuno sia già rappresentato nelle tavole serie Geo11 e Geo13.</p>	<p>Si è già condiviso ai punti precedenti.</p>
<p>Si chiede inoltre di estendere il cronoprogramma non solo alla RME ma alla classe IIIB, come previsto dalla Circ. P.G.R. 7/LAP, modificando il testo in tal senso.</p>	<p>La stesura di un cronoprogramma di massima nell'ambito dei PRGC è ritenuto "opportuno" dalle N.T.E. e non viene previsto dalla Circ. PRG7LAP/96. E' stato redatto per i casi più importanti. Si introduce comunque una specificazione di sintesi</p>
<p>4. Esame del Testo Legislativo - Elaborato Pb</p> <p>Art. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)</p> <p>Il 1° comma dispone che la ricaduta urbanistica e legislativa degli studi geologici debba essere letta nel testo legislativo e sugli elaborati grafici; Il 3° comma precisa che prevale l'indicazione contenuta alla scala di maggior dettaglio.</p>	<p>Si ribadisce nuovamente l'opportunità di non definire "testo legislativo" le Norme di Attuazione. L'osservazione è già condivisa</p>
<p>Premesso che:</p> <p>L'art. 36, 3° comma, individua come elaborati grafici parte integrante delle N.T.A. i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale, a scala 1:5.000</i> - <i>Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio urbanizzato, a scala 1:2.000</i> <p>L'art. 41, 2° comma, individua, ai fini dell'applicazione delle Norme gli elaborati grafici denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>carte di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica.</i> <p>Dal testo della d.c.c. n. 40 del 20/12/2005 si evince che:</p> <p>Al capo A) ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI" sono elencati come elaborati grafici, a firma dell'urbanista e del geologo incaricati, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>PG - Carta di sintesi di idoneità all'utilizzazione urbanistica - foglio 1 - scala 1:2.000</i> - <i>PG - Carta di sintesi di idoneità all'utilizzazione urbanistica - foglio 2 - scala 1:2.000</i> <p>Al capo B) ATTI "GEOLOGICI" sono elencati come elaborati grafici, a firma del geologo incaricato, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>GEO11a - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale - scala 1:5000</i> 	

- GEO11b - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale - Legenda
- GEO 13a - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio urbanizzato - foglio 1 - scala 1:2.000
- GEO 13b - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio urbanizzato - foglio 2 - scala 1:2.000
- GEO 13c - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio urbanizzato - Legenda

Osservato che negli elaborati grafici citati al capo A) ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI", fogli 1 e 2 della serie PG - Carta di sintesi di idoneità all'utilizzazione urbanistica - foglio 1 - scala 1:2.000, Il testo della legenda, al capo "VINCOLI IDROGEOLOGICI", riporta le voci:

- VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE II;
- VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE III;
- R.M.E.

Osservato che negli elaborati grafici citati al capo B) ATTI "GEOLOGICI" elaborato GEO 13c-*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio urbanizzato - Legenda* ed elaborato GEO 11b - *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione dell'intero territorio comunale - Legenda*, il testo della legenda, al capo "VALUTAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA" riporta le voci di legenda:

- Classe I
- Classe II
- Sottoclasse Iia
- Sottoclasse Iib
- Sottoclasse Iic
- Classe III
- Sottoclasse IIIa
- Sottoclasse IIIb4
- Sottoclasse IIIb3a
- Sottoclasse IIIb3b
- Sottoclasse IIIb2a
- Sottoclasse IIIb2b
- Sottoclasse IIIb2c
- Sottoclasse IIIb5
- Sottoclasse IIIb6
- Sottoclasse IIIC
- Area a rischio molto elevato (RME)

Constatato che

- i contenuti degli elaborati grafici citati al capo A) ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI" sono diversi dai contenuti degli elaborati grafici citati al capo B) ATTI "GEOLOGICI" e non sono conformi alla Circ. PGR 7/LAP/96;
- alcuni elaborati del capo A) e del capo B) sono a scala equivalente;
- Nel documento Geo 12 sono fascicolati estratti cartografici di porzioni del territorio comunale con azionamento diverso da quello riportato sulla tavola Geo11A.
- gli elaborati grafici citati al capo B) ATTI "GEOLOGICI", hanno valenza di "Allegati Tecnici" ex art. 14, 1° comma, punto 2), lettera a) e ex art. 14, 1° comma, punto 2), lettera b), in quanto a firma solo dei professionisti geologo incaricato e distinti della d.c.c. n° 40 dagli atti di cui al capo A) ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI";
- Nel testo legislativo PB mancano disposizioni riferite alle seguenti voci di legenda contenute negli elaborati grafici PG - *Carta di sintesi di idoneità all'utilizzazione urbanistica*:
 - VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE II;
 - VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE III;
- L'art. 37 non chiarisce le norme nelle aree RME in quanto rimanda alle tavole serie Geo11 e serie Geo13 nelle quali manca l'azionamento delle porzioni di territorio soggette a RME.
- l'art. 1, comma 1, non precisa quali siano gli "elaborati grafici" che regolano, assieme alle NTA, l'attività urbanistica ed edilizia.

Non risulta che le Norme Tecniche di Attuazione siano equivoche sui seguenti punti:

- Gli elaborati geologici di Sintesi non vanno considerati solo come allegati tecnici ma come Carte di Piano con ricaduta urbanistica ed è per questo che vengono citati espressamente nelle N.A. e devono essere firmati anche dall'urbanista;
 - L'urbanista utilizza a sua volta le classificazioni geologiche anche all'interno dei propri elaborati, come appunto nella Serie PG. Solitamente alla verifica atti l'istruttore chiede che anche questi elaborati vengano controfirmati dal geologo, che deve pertanto verificare la congruenza dei vincoli individuati da tali carte con le classificazioni geologiche;
 - la richiesta di duplicare le classificazioni geologiche anche sugli atti urbanistici è espressamente dettata dalla Direzione Urbanistica ed è oggi facilmente eseguibile in quanto le basi topografiche sono le stesse, così come i software grafici;
 - Si coglie l'occasione di precisare l'utilità di disporre di carte catastali e topografiche sovrapponibili e quindi georeferenziate, strumenti non disponibili su tutto il territorio regionale e quindi da predisporre ad hoc per ciascun Comune;
 - E' inevitabile, ma anche legittimo che i contenuti degli Atti Geologici siano diversi da quelli Urbanistico-Ambientali; l'importante è che non siano contraddittori.
- Si precisa comunque che in molti anni di attività pianificatoria in molteplici Comuni non si sono mai verificati dubbi interpretativi sulle situazioni evidenziate dall'istruttore.

<p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di elencare precisamente nel testo legislativo gli elaborati grafici in base ai quali viene regolata l'attività urbanistica ed edilizia in tutto il territorio comunale; - di rendere gli elaborati grafici citati al capo A) ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI" conformi alla Circ. PGR 7/LAP/96 e coerenti ai contenuti degli elaborati grafici citati al capo B) ATTI "GEOLOGICI". 	<p>Fermo restando che con la dizione "fatto legislativo" ARPA intende le N.A., si è provveduto a specificare ulteriormente quanto richiesto.</p>
<p>Art. 2 -TERMINOLOGIE EDILIZIE ED URBANISTICHE</p> <p>1) <u>area edificabile</u>.</p> <p>Il testo definisce come area edificabile la porzione di lotto che, a norma dello strumento urbanistico, è suscettibile di utilizzazione edilizia e statuisce che l'area edificabile è rappresentata dall'area totale del lotto con esclusione delle porzioni elencate ai punti a), b) e e).</p> <p>Osservato che negli elaborati di cui al capo B) ATTI "GEOLOGICI" risultano porzioni di territorio non edificabili o ad edificabilità limitata in ottemperanza alla L.R. 56/77 ed ai sensi delle Circ. 16/URE e 7/LAP/96.</p> <p>Preso atto che dal confronto tra i suddetti elaborati e gli elaborati di cui al capo A) ATTI. "URBANISTICO-AMBIENTALI" porzioni di territorio ascritte alle <u>area edificabili</u> (con destinazioni d'uso assegnate) risultano suscettibili di utilizzazione edilizia e contemporaneamente risultano vincolate da limitazioni parziali o totali all'utilizzazione urbanistica.</p> <p>Si propone di integrare il testo legislativo con ulteriori condizioni di esclusione riferite alle porzioni di aree che risultano sottratte all'edificabilità per effetto delle delimitazioni riportate sulle tavole di cui al capo B) ATTI GEOLOGICI.</p>	<p>Si ribadisce che anche una porzione di lotto inedificabile per motivi geologici può essere utilizzata come verde privato e contribuisce di conseguenza alla determinazione delle volumetrie costruibili nelle porzioni restanti..</p> <p>Può accadere pertanto che porzioni di territorio ascritte ad aree "edificabili" risultino vincolate da limitazioni parziali di natura geologica.</p> <p>Tale precisazione è stata ulteriormente ribadita dall'Urbanista nell'ambito dell'Art.2.</p>

Art. 5 - GENERALITÀ

Il testo legislativo dispone che i tipi di intervento sono elencati negli articoli successivi secondo una graduatoria crescente specificando che l'ammissibilità di un tipo di intervento consente contestualmente anche la possibilità di applicare i tipi di intervento di grado inferiore.

Premesso che negli arti dal 6° al 13° si ritrovano definizioni riferibili alla "Definizione dei tipi di intervento edilizi e urbanistici" introdotta dalla Circ. P.G.R. n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984, secondo la schematizzazione tabellata di seguito:

Art.	TIPO	Titolo	Riferimento nella Circ. P.G.R. n. 5/SG/URB/84
6	MO	Manutenzione Ordinaria	1. Interventi Edilizi e Urbanistici relativi a edifici e manufatti esistenti
7	MS	Manutenzione Straordinaria	
8	RC1 RC2	Restauro Risanamento Conservativo	
9	RE1 RE2	Ristrutturazione Edilizia di tipo RE1 Ristrutturazione Edilizia di tipo RE2	
10	A S	Ampliamento Sopraelevazione	2. Interventi di Nuova Edificazione
11	NC	Nuova Costruzione	
12	D	Demolizioni	1.5 Interventi Edilizi e Urbanistici relativi a edifici e manufatti esistenti
13	MD	Mutamento di destinazione d'uso	3. Mutamento di destinazione d'uso

Considerato che negli arti dal 6° al 13° sono compiutamente individuati i tipi di intervento;

Considerato che nell'art. 41, 4° comma, il testo legislativo ripete, duplica ed amplia il numero di interventi ammessi, risultando in tal modo scoordinato con gli artt. normativi precedenti ed in particolare scoordinato con il criterio graduale del 1° comma.

Osservato che i tipi di intervento elencati all'art. 41, 4° comma

- non sono previsti nella Circ. PGR n. 5/SG/URB/84
- non sono definiti ciascuno con un proprio articolo legislativo nelle NTA, e non sono definiti nell'ambito del testo legislativo e precisamente negli artt. dal 6° al 13°

Considerato che gli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 risultano scoordinati con il principio di ammissibilità dei tipi di intervento di grado inferiore statuito all'art. 5.

L'osservazione di ARPA richiama un problema già noto e mai risolto a livello normativo regionale. L'elaborato PB indica gli interventi edilizi indipendentemente dalla destinazione d'uso e soprattutto dal livello di carico antropico (che naturalmente può essere funzione della destinazione d'uso oltre che della tipologia di intervento edilizio all'interno della medesima destinazione d'uso). Occorre ricordare che al momento in nessuna normativa è esplicitata una chiara definizione di carico antropico nè conseguentemente una metodologia per calcolarlo. Si è tentato quindi di inserire la variabile "carico antropico" (presente nella Circ. PGR 7/Lap e nella N.T.E. e più volte richiamata nei precedenti pareri ARPA) attraverso l'elenco ampliato delle tipologie di intervento edilizio di cui all'Art. 41 dell'elaborato PB, distinguendo, per quanto possibile, interventi che ne aumentassero il livello da quelli che non lo aumentassero, e quindi comprendendo in alcuni interventi edilizi anche alcune destinazioni d'uso. È chiaro che il limite di quest'elenco è quello di rispecchiare l'originaria mancanza di chiarezza su cosa si intende per "carico antropico".

Va tuttavia sottolineato che tale elenco si è dimostrato strumento di relativa facile applicazione per gli Uffici Tecnici comunali nonchè strumento in grado di tenere conto delle necessità urbanistiche e contemporaneamente della pericolosità del territorio. Si intende quindi mantenerlo, inserendo alcune modifiche e precisazioni riportate nelle NTA allegate. Analoghe precisazioni sono introdotte dall'Urbanista nell'ambito dell'Art.5.

<p>Si propone di stralciare nel testo legislativo i tipi di intervento aggiunti nel 4° comma dell'art. 41 e non elencati negli artt. dal 6° al 13° e di apportare le conseguenti modifiche agli ATTI URBANISTICO AMBIENTALI ed agli ATTI GEOLOGICI.</p> <p>In alternativa si chiede di coordinare e rendere coerente gli elaborati citati.</p> <p>Art. 9 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE1 E RE2)</p> <p>Il 4° comma, prima alinea, consente il recupero di costruzioni preesistenti e la chiusura di volumi preesistenti aperti su di un lato mediante tamponamenti e serramenti.</p> <p>Il 4° comma, terza alinea, consente la demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.</p> <p>Si osserva che le attività suddette dovrebbero essere distinte e meglio definite nelle aree classificate IIIB in quanto potrebbero comportare incremento del carico antropico non compatibile con le sottoclassi IIIB3 e IIIB4 e, nel caso della demolizione con ricostruzione, risultare incompatibili con la necessità di ridurre l'esposizione alla pericolosità geomorfologica.</p>	<p>La richiesta di stralcio è basata esclusivamente su motivazioni apparentemente giuridiche e non geologiche, senza tener minimamente conto che tutto l'ambito di definizione di "aumento di carico antropico" o di "rischio sostenibile" viene abitualmente demandato agli Uffici Tecnici senza alcun riferimento normativo generale. Si condivide comunque l'ipotesi di riportare nelle NA i principi della NTE e lasciare poi le tipologie più analitiche come specificazione applicative dei principi.</p> <p>Pare opportuno rilevare almeno i seguenti aspetti dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono evidenziate incongruenze con il concetto di carico antropico; - si propone di introdurre in normativa il concetto di esposizione alla pericolosità geomorfologica, molto unita al concetto di vulnerabilità, abbastanza complesso da normare; - non risulta sia mai stato richiesto un tale livello di approfondimento nelle N.A.; - non esistono in Regione Piemonte riferimenti normativi o approfondimenti tecnici sugli argomenti citati; - anche l'osservazione richiede di specificare ulteriormente le caratteristiche tecniche degli interventi per motivi di vulnerabilità e di carico antropico; - nelle N.A. esistono già le norme geologiche che si occupano degli aspetti di coerenza fra interventi e pericolosità. <p>In ragione delle considerazioni precedenti si è ritenuto di specificare ulteriormente le caratteristiche di definizione degli interventi edilizi e urbanistici sulla base di valutazioni di carico antropico e di vulnerabilità. Per quanto concerne la demolizione con ricostruzione, l'Urbanista ha precisato ulteriormente la casistica nell'ambito dell'Art. 9.</p>
<p>Art. 10-AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE</p> <p>Il 2° comma specifica che nei singoli artt. delle norme sono specificati i parametri secondo cui valutare l'ammissibilità di ampliamenti e sopraelevazioni.</p> <p>Si propone di inserire nell'elenco dei parametri le limitazioni d'uso derivanti dagli Atti Geologici.</p> <p>In linea del tutto generale si propone quale parametro l'invarianza o la riduzione del danno e dell'esposizione al pericolo.</p>	<p>L'osservazione è generica e si suppone riguardi le aree in classe IIIB che però sono già normate.</p>
<p>Art. 13 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO (MD)</p> <p>Il 1° comma specifica che costituisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio di un edificio, o di una parte di edificio, da una ad un'altra delle destinazioni elencate.</p> <p>Si ritiene che nelle aree classificate nelle sottoclassi IIIB debbano essere introdotte limitazioni al passaggio a destinazioni d'uso che risultino in contrasto con le limitazioni esposte al capitolo 7.8 della nota tecnica esplicativa.</p> <p>A titolo di esempio si osserva che fa MD costituita dal passaggio da "accessori della residenza" a "residenza" potrebbe comportare un aumento del carico antropico non compatibile con le sottoclassi IIIB3 e IIIB4.</p>	<p>Gli accessori della residenza non sono residenze e quindi il relativo passaggio si configura come nuova edificazione.</p>

<p>Art. 15 - SISTEMAZIONE DEL LUOGO E DEL SUOLO</p> <p>Nel 3° comma è opportuno sostanziare con parametri quantitativi i limiti oltre i quali le modificazioni dell'andamento superficiale del suolo con scavi e riporti diventano consistenti e quindi vietate dall'articolo medesimo. È altresì opportuno definire meglio il divieto di compromissione dei caratteri sostanziali esistenti della viabilità non comunale e la tipologia delle deroghe ammesse.</p> <p>Nel 4° comma è ammesso l'utilizzo artificioso di riporti di terreno per l'interramento di volumi o la riduzione delle altezze quando ciò risulta conforme e coerente con la morfologia originaria riconoscibile nell'area d'intervento e nelle aree circostanti. Si ritiene la norma poco cautelativa, in particolare nelle aree classificate II e III. Si chiede di precisare la norma e di introdurre criteri e limitazioni specifiche coordinate con gli Atti Geologici.</p>	<p>Le norme citate riguardano aspetti paesaggistici e non geologici, per i quali valgono le norme delle relative classi e, ovviamente, le norme geotecniche in vigore.</p>
<p>Art. 16 - STRADE ED INFRASTRUTTURE PER LA CIRCOLAZIONE</p> <p>Si propone di ampliare la norma inserendo limitazioni a salvaguardia delle frange di territorio limitrofe al reticolo idrografico. Si propone, ad esempio, di prevedere la formazione e/o il mantenimento di fasce tampone ai lati del reticolo idrografico.</p>	<p>Il reticolo idrografico ivi comprese le fasce spondali, è tutto classificato in classe III con le relative norme.</p>
<p>Art. 17 - PRESCRIZIONI SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E TIPOLOGICI</p> <p>Si propone di ampliare le norme sulle recinzioni inserendo cautele a salvaguardia delle frange di territorio limitrofe al reticolo idrografico, coordinate anche con riferimento agli ATTI GEOLOGICI.</p> <p>Si propone per le recinzioni esistenti limitrofe ai corsi d'acqua che gli interventi ammessi accertino se l'opera esistente interferisce o meno con il corso d'acqua; nel caso di accertata interferenza si propone che la norma stabilisca l'obbligo all'eliminazione o minimizzazione dell'interferenza.</p>	<p>Sulle recinzioni esistono già norme specifiche all'Art. 40.</p>
<p>Per le nuove recinzioni limitrofe a corsi d'acqua è opportuno prescrivere espressamente distanze e tipologie, eventualmente anche in attuazione della Circ. 14/LAP/PET, e coordinando l'art. 17 con il testo legislativo riportato agli artt. 17, 34, 36, 40.</p> <p>Preso atto che il 2° comma consente deroghe alle prescrizioni sulle <u>a) recinzioni, b) muri di contenimento</u>, purché motivate da particolari questioni di carattere geologico e tecnico, si propone di esplicitare, anche con riferimento agli ATTI GEOLOGICI e facendo ricorso a schemi e tabelle, una casistica tipo delle questioni di carattere geologico e tecnico che ammettono / non ammettono la deroga.</p> <p>Si fa presente che l'art. 41-quater è stato espressamente abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001.</p> <p>Le modifiche all'art. 17 conseguenti alle osservazioni precedenti saranno coordinate anche con riferimento agli ATTI GEOLOGICI.</p>	<p>Si ritiene che le varie circolari regionali sull'argomento, nonché le norme specifiche delle N.A. all'Art. 40, siano già esaustive delle varie situazioni.</p>
<p>Art. 30 -AREE PER LE ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE (A.E.I.)</p> <p>Il 2° comma delle disposizioni particolari prevede che <u>l'esercizio</u> delle attività è subordinato con riferimento alla L.R. 69/78.</p> <p>Si osserva che la Regione Piemonte ha disciplinato con la legge citata, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere in toto e non solo con riferimento alle mere modalità di esercizio delle attività di coltivazione in essere.</p> <p>Si propone quindi di generalizzare la norma al fine di chiarire che non riguarda solo l'esercizio delle attività di coltivazione in essere.</p> <p>Si propone di ampliare le facoltà dell'Amministrazione Comunale, senza limitarle ai soli casi previsti dall'ultimo comma. A titolo di esempio e con riferimento alle caratteristiche delle cave di Baveno risulta evidente l'appropriatezza di prevedere analoghe facoltà anche per regolare le problematiche connesse al deflusso delle acque.</p>	<p>Si condivide l'osservazione sull'esercizio delle attività di escavazione. L'urbanista ha specificato e integrato in tal senso l'Art. 30.</p>

<p>Art. 31 - ATTIVITÀ AGRICOLE</p> <p>Il 10° comma della disposizioni particolari consente la realizzazione di strade ove compatibili con le prescrizioni geologico-tecniche.</p> <p>Si propone di circostanziare le suddette "...prescrizioni geologico-tecniche..." anche con riferimento agli elaborati degli ATTI GEOLOGICI e di esplicitare, anche facendo ricorso a schemi e tabelle, una casistica tipo dei casi di compatibilità/incompatibilità delle attività agricole.</p>	<p>Non si ritiene necessario specificare la casistica facendo ricorso a schemi o tabelle, in quanto le progettazioni dovranno comunque rispettare le condizioni geologico tecniche specifiche relative alle singole classi di edificabilità.</p> <p>Per le strade comune l'urbanista ha provveduto a specificare ulteriormente le caratteristiche delle stesse, all'Art.31.</p>
<p>Art. 32 - AREE PER LA BALNEAZIONE, LA RICREAZIONE ED IL SOGGIORNO ALL'APERTO E PER LE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE E DI ASSISTENZA ALLE IMBARCAZIONI</p> <p>L'ultimo comma del testo richiama le norme specifiche del Piano Particolareggiato di tutela ed uso delle sponde lacuali e fluviali che per il 1° comma prevalgono nella definizione delle destinazioni d'uso elencate nel 1° comma.</p> <p>Si osserva che, tenendo conto anche delle osservazioni espresse nella presente relazione, potrebbe risultare necessario coordinare il <i>P.P.</i> sopracitato con il PRGC in esame e con il PAI.</p>	<p>Le norme geologiche del P.R.G.C.valgono per tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni d'uso previste da Piani Particolareggiati attuali o futuri.</p>
<p>Art. 34 - FASCE E ZONE DI RISPETTO E VINCOLI DI NATURA LEGALE</p> <p>Il 2° comma dispone che le fasce e le zone di rispetto riferite all'elenco, lettere da "A" a "G" (art. 34, 2° comma) sono indicate sulle tavole del P.R.G.</p> <p>Alla lettera "C fasce di rispetto dei corsi d'acqua" il testo legislativo dispone di non precisare graficamente nelle planimetrie del P.R.G. la fascia di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 poiché essa è soggetta a mutare in conseguenza delle possibili modificazioni dell'alveo nel corso del tempo. Il testo legislativo demanda l'applicazione dell'art. 29 della L.R. 56/1977 alla richiesta di titolo abitativo.</p> <p>Si osserva che negli ATTI URBANISTICO AMBIENTALI e negli ATTI GEOLOGICI il reticolo idrografico è sia nominalmente che graficamente individuato, ed è anche prodotta una carta delle fasce di rispetto (elaborato Geo8). Ne consegue che la norma è intrinsecamente incongruente.</p> <p>Considerato che la L.R. 56/77 fa salva la possibilità di non applicare le fasce di rispetto ex art. 29 negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione, si osserva che, al fine di applicare correttamente la norma, e di conseguenza individuare ove si applicherebbero in via residuale le distanze di cui all'art. 96 lett. F) del R.D. 523/1904, debbano essere individuati i tratti adeguatamente difesi da opere di protezione.</p> <p>Dall'esame della documentazione non sembra che la suddetta individuazione sia stata esplicitamente effettuata.</p> <p>Si osserva la mancanza di un coordinamento che espliciti le interrelazioni con successivi articoli del testo legislativo, ed in particolare con l'art. 36 ove esso richiama la Circ. P.G.R. n. 14/LAP/PET.</p>	<p>All'Art.34, l'Urbanista ha indicato il T.Selvaspessa come corso d'acqua da assoggettare all'Art. 29.</p> <p>L'elaborato Geo 8 individua inoltre i corsi d'acqua con alveo demaniale catastalmente definito e i corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche in quanto soggetti alle norme di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, come peraltro il titolo dell'elaborato stesso specifica con chiarezza. L'elenco dei corsi d'acqua riportato in Geo 1 è finalizzato allo studio idrologico (e nel complesso, della pericolosità dei medesimi rii). Non v'è ragione alcuna di considerare tale individuazione e tale elenco come sostitutivi (nel caso non fosse presente) dell'elenco dei corsi d'acqua individuati dallo S.U. per essere assoggettati ai disposti di cui all'art. 29 della L.R. n. 56/77.</p> <p>È noto innanzitutto che la norma citata dall'Art. 29 contempla sia i tratti difesi da opere di protezione sia quelli morfologicamente già difesi in quanto incisi in alvei stabili.</p>

<p>Si chiede quindi di precisare graficamente nelle planimetrie di P.R.G.C. le fasce di cui all'art. 29 L.R. 56/77, almeno per i corsi d'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuati graficamente nell'elaborato GEO8 - individuati testualmente (n° 16 nomi) nell'elaborato Geo1, 8° capitolo. <p>È fatta salva la possibilità di individuare fasce di rispetto anche per il reticolo idrografico non compreso nell'elenco precedente.</p>	<p>Si rimanda all'elenco formulato da parte dell'Urbanista all'Art. 34.</p>
<p>Si chiede inoltre di:</p> <p>precisare nel testo legislativo le profondità in metri delle fasce di rispetto le quali dovranno avere idonea giustificazione negli ATTI GEOLOGICI modificare il testo legislativo precisando che al momento della richiesta di titolo abilitativo si provvedere alla verifica con le fasce preordinate dal P.R.G. stesso.</p>	<p>Se l'individuazione è fatta graficamente ai sensi della Circ. PGR7LAP/96 non si deve precisare la distanza in metri.</p>
<p>Alla lettera "D Fasce di rispetto del lago" Il testo legislativo asserisce che la fascia di rispetto del lago è graficamente precisata nelle planimetrie di P.R.G. Si osserva invece che negli ATTI URBANISTICO AMBIENTALI, tavole PG e P3, manca l'individuazione in carta ed in legenda delle suddette fasce di rispetto.</p> <p>Si osserva inoltre che il testo legislativo non precisa l'effettiva profondità della fascia di rispetto del lago che, essendo tracciata con riferimento ai commi 2° e 4° dell'art. 29 L.R. 56/77 può non essere ubiquitaria lungo la sponda lacustre e può avere profondità variabile a seconda delle riduzioni operate in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative.</p> <p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplicitare nel testo legislativo le effettive profondità delle fasce di rispetto del lago; - rappresentare graficamente nelle tavole PG e P3, le fasce di rispetto del lago. - dare ampie motivazioni negli Atti Geologici / Atti urbanistico Ambientali, sulle caratteristiche oro-idrografiche ed insediative che giustificano le eventuali riduzioni operate; 	<p>La fascia di rispetto del lago è unicamente di carattere ambientale ed esclusivamente di pertinenza urbanistica.</p>
<p>Alla lettera "E - zone di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa dell'acquedotto" viene istituita una fascia di rispetto. Si chiede di rappresentare graficamente nelle tavole PG e P3 la fascia di rispetto istituita.</p>	<p>Si provvede.</p>
<p>Alla lettera "F - Zone boscate". Si propone di precisare le planimetria sulle quali sono indicate le zone boscate anche con riferimento all'applicazione dell'art. 30, 5° comma, lettera a).</p>	<p>Non sono state individuate zone boscate ai sensi del 5° comma, lettera a) dell'Art.30.</p>
<p>Art. 35 - NORME GENERALI DI TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p><u>1° comma. 7° alinea.</u> Si propone di sostanziare la parola "...significativi..." anche con riferimento agli elaborati degli ATTI GEOLOGICI e di esplicitare, anche facendo ricorso a schemi e tabelle, una casistica tipo dei casi ammessi / non ammessi per le attività in questione.</p> <p><u>1° comma. 9° alinea.</u> Si propone di sostanziare le attività di impermeabilizzazione delle superfici e la conseguente necessità di smaltimento delle acque piovane anche con riferimento agli elaborati degli ATTI GEOLOGICI, ai regolamenti regionali, ed alle norme del PAI.</p>	<p>L'utilizzo di schemi e tabelle pare inutile rispetto al criterio di elencazione.</p> <p>Si è studiata una norma specifica, tenuto conto tuttavia del fatto che non necessariamente si devono ripetere nelle N.A. tutte le norme già esistenti.</p>
<p>Art. 36 - NATURA DELLE CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA</p>	<p>Per quanto concerne gli Art. dal 36 al 48, definibili come Norme di Attuazione di carattere geologico, oltre alle controdeduzioni specifiche riportate nel presente documento, si propone un testo con le modifiche emerse dal confronto con ARPA.</p>

<p>Il 1° comma dispone che il P.R.G. individua le porzioni di territorio in cui è presente una omogenea pericolosità indipendentemente dall'utilizzo antropico.</p> <p>Si osserva che la norma è scoordinata con il testo descrittivo del capitolo 9 della Relazione Geologica, elaborato Geo1, ove non sono descritti criteri di individuazione riferiti alla pericolosità indipendentemente dall'utilizzo urbanistico.</p> <p>Si chiede di coordinare la norma precisando nell'elaborato Geo1 i criteri adottati e operando le opportune modifiche agli ATTI GEOLOGICI.</p> <p>Nel paragrafo "normativa nazionale e regionale vigente a carattere geologico" sono elencate norme che "...dovranno essere sempre osservate...". In particolare la 5° alinea cita la Circ. P.G.R. n. 14/LAP/PET dell'8 ottobre 1998.</p>	<p>Si condivide, riportando in Geo 1 i criteri di individuazione.</p>
<p>Si osserva che coerentemente con la materia trattata dalla circolare la stessa dovrebbe essere citata all'art. 34 punto C) fasce di rispetto dei corsi d'acqua.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<p>Si osserva che la Circ. PGR 14/LAP/PET discrimina quando le distanze minime di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua statuite in via residuale dall'art. 96, lett. F), del R.D. n. 523/1904 si applicano anche nell'ambito degli abitati esistenti, e quando le norme dei piani regolatori possono stabilire distanze diverse da quelle statuite in via residuale dall'art. 96, lett. F), del R.D. n. 523/1904.</p> <p>In sostanza si tratta di normare quando nell'ambito degli abitati esistenti l'applicazione del 4° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77 ha come conseguenza l'annullamento delle distanze residuali stabilite dall'art. 96, lett. F), del R.D. n. 523/1904.</p>	<p>Si precisa che quanto riportato dal R.D. 523/04 e dalla Circ. PGR n. 14/Lap/Pet è vigente sui corsi d'acqua con alveo demaniale catastalmente individuabile e/o iscritti all'elenco delle acque pubbliche; a tali fasce di rispetto, si sovrappongono le perimetrazioni ai sensi della Circ. PGR 7/Lap individuate dallo studio geologico (in particolare classi 3A e 3B) e, per i corsi d'acqua eventualmente individuati dallo S.U., le fasce ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56/77. Vigè sempre il criterio che ha valore il vincolo più restrittivo.</p>
<p>Si osserva che la Circ. PGR 14/LAP/PET individua nella formazione del PRGC (o comunque di revisione) il momento in cui possono essere applicate distanze diverse da quelle statuite in via residuale dall'art. 96, lett. F), del R.D. n. 523/1904 e non nel momento della richiesta di titolo abitativo, come sembra interpretabile il combinato disposto con l'art. 34, lettera C).</p>	<p>Si condivide, ma non esiste il caso indicato</p>
<p>Considerato che negli "ATTI GEOLOGICI" non è prodotta, quale allegato tecnico ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 2) L.R. 56/77, un'approfondita relazione idraulica, comprensiva delle <u>necessarie verifiche</u>, finalizzata ad ottenere il parere vincolante dell'Autorità idraulica competente, su ciascuno dei corsi d'acqua evidenziati nella tavola Geo8.</p> <p>Considerato che, come già evidenziato in precedenza, si chiede di precisare graficamente nelle planimetrie di PRGC (tavole P3 e PG) le fasce di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 statuite dal P.R.G.</p> <p>Si chiede all'Amm.ne Com.le di precisare espressamente se negli atti adottati con la d.c.c. n. 40 del 20/12/2005 è presente "un'approfondita relazione idraulica" su ciascuno dei corsi d'acqua evidenziati nella tavola Geo8 che supporti e giustifichi le previsioni normative contenute nel piano regolatore e finalizzata ad ottenere il parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.</p>	<p>Si precisa che non sono state proposte riduzioni delle fasce di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, né tanto meno di corsi d'acqua di cui all'Art. 29 della L.R. 56/77.</p>

<p>Art. 37 -AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO (RME)</p> <p>Il testo legislativo dispone che le prescrizioni di cui al Titolo IV delle NTA del PAI resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico.</p> <p>Si osserva che gli elaborati prescrittivi serie Geo 11 e serie Geo 13 sono incompleti di azzonamento nelle porzioni di territorio soggette all'art. 37 e quindi in ogni caso non consentono l'adeguamento dello strumento urbanistico.</p> <p>Si chiede di completare gli elaborati prescrittivi serie Geo11 e serie Geo 13.</p>	<p>Essendo stata chiarita la procedura per il superamento dei vincoli sulle aree RME, si condivide e si provvede.</p>
<p>Art. 38 - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE</p> <p>Si chiede di stralciare nel 1° comma le parole "...ove richiesto..." e l'ultima frase "I risultati ..." in quanto il D.M. 11 marzo 1988 e relative istruzioni applicative già definiscono i casi in cui la relazione geologica è obbligatoria e le modalità di presentazione delle relazioni geologica e geotecnica.</p> <p>In vari commi del testo viene fatto riferimento a "classi II e III" mentre negli ATTI GEOLOGICI il territorio è articolato in sottoclassi; Si chiede di precisare esattamente il riferimento alle sottoclassi.</p>	<p>Si condivide, si stralcia e si precisa.</p>
<p>In vari commi del testo viene fatto riferimento alle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89. Osservato che negli ATTI URBANISTICO-AMBIENTALI "PB" le zone suddette non sono individuate se ne chiede l'individuazione.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<p>Nel 5° comma il testo legislativo afferma che la relazione geologica "...deve confermare esplicitamente la situazione di pericolosità indicata...". L'imposizione di tale obbligo è evidentemente un refuso in quanto nello stesso comma si ammette la possibilità di una valutazione di pericolosità diversa da quella rappresentata negli atti del PRGC. Si chiede di modificare il testo.</p> <p>Nei 5° comma il testo legislativo ammette che una valutazione di pericolosità inferiore a quella individuata dal PRGC può peraltro produrre una variazione alla Carta di sintesi tramite Variante al PRGC. Si chiede di generalizzare il testo legislativo rendendolo comprensivo del caso di valutazione di pericolosità superiore.</p>	<p>Si ritiene che la norma di cui al comma 5° sia chiara, completa e non contraddittoria. Si è studiata comunque una formulazione ancor più precisa</p>
<p>Nel 14° comma il testo legislativo introduce prescrizioni specifiche per l'ambito territoriale "...aree ; immediatamente limitrofe alla sponda lacustre ..."; L'ambito territoriale suddetto non è definito né ' nella norma, né è individuabile negli elaborati grafici. Al fine della corretta applicazione delle prescrizioni specifiche si chiede di modificare il testo introducendo gli opportuni riferimenti normativi e grafici che individuano univocamente l'ambito territoriale suddetto.</p>	<p>Si è introdotto, dopo "sponda lacustre" la seguente frase: "...cioè aree in classe 3B5 e 3B6 e per le restanti classi le aree poste a meno di 20 m di distanza dal limite della sponda lacustre così come definita sulla base catastale di piano". Si integra ulteriormente con le nuove definizioni classificatorie</p>
<p>Art. 39 - PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO</p> <p>Nel 1° comma viene fatto riferimento alla "classe 3b" mentre negli ATTI GEOLOGICI il territorio è azzonato in sottoclassi in alcune delle quali la legenda Geo11b e Geo13b ritiene i Progetti pubblici di Riassetto Idrogeologico "non necessari" o "non possibili". Risulta evidente quindi che il testo legislativo non si applica a tutte le sottoclassi 3B. Si chiede di generalizzare e/o di precisare ove si applicano le norme dell'art. 39 e di coordinare il testo legislativo con gli ATTI GEOLOGICI.</p>	<p>Si provvede ad inserire le specifiche sottoclassi 3B.</p>
<p>Nel 5° comma si precisi che la distinzione dei settori messi in sicurezza da quelli ove permane il rischio (la pericolosità) avvenga anche con idonei elaborati grafici.</p>	<p>Si condivide e si provvede inserendo la frase "anche mediante idonei allegati grafici".</p>

<p>Considerata la competenza esclusiva dell'Amm.ne Com.le si osserva che le parole "... <i>renda necessaria</i>..." potrebbero essere interpretate come un obbligo dell'Amm.ne Com.le a modificare il P.R.G.C. come Variante obbligatoria. Poiché non pare questo il caso si propone lo stralcio del 6° comma e/o una diversa formulazione.</p>	<p>Si provvede ad inserire al posto di "renda necessaria" la frase "dovesse rendere necessaria".</p>
<p>Art. 40 - NORME GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO Al fine della corretta applicazione delle norme si chiede di circostanziare, normativamente e graficamente, anche con riferimento agli "ATTI GEOLOGICI", gli ambiti territoriali: "alvei dei corsi d'acqua", "fasce spondali", "versanti", "zone acclivi", "fasce spondali del Lago maggiore".</p> <p>Su tutto il territorio comunale: <u>6° alinea.</u> Si osserva che gli innalzamenti artificiali del piano di campagna possono avere effetti sulla laminazione nelle aree di esondazione. Dal punto di vista normativo si suggerisce, al fine di non limitare la capacità d'invaso della zona inondabile, peggiorare la stabilità dell'alveo ed aumentare il deflusso verso valle, di individuare le zone ove gli innalzamenti artificiali del piano campagna sono / non sono ammessi.</p> <p>Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali <u>1° alinea.</u> Premesso che l'art. 21 delle NTA del PAI afferma il principio di privilegiare ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero e dà delle direttive in proposito, si ritiene riduttivo che la norma sia applicata solo con riferimento ai progetti pubblici di riassetto e solo con riferimento agli ambiti territoriali ove i suddetti sono previsti. Si suggerisce di generalizzare la norma.</p> <p><u>1° alinea,</u> il divieto di edificazione introdotto dalla norma deve essere coordinato con le tipologie previste nel testo legislativo. Si chiede di precisare i termini "pertinenze" e "accessori" anche con riferimento ad articoli o commi precedenti del testo legislativo.</p>	<p>Vedasi analiticamente il testo delle Norme Generali di carattere idrogeologico integrato sulla base delle richieste di modifica espresse dal parere.</p>
<p><u>3° alinea.</u> La norma ammette <i>manufatti in materiali sciolti (ovvero riempimenti) sostenuti da adeguate opere di sostegno o protezione, atte a sopportare eventi alluvionali e quindi a non essere scalzate al piede o aggirate dall'acqua di piena.</i></p>	<p>La norma "vieta" manufatti in materiali sciolti non sostenuti da opere di sostegno e protezione.</p>
<p>Premesso che la CIRC. LL.PP. 24-09-1988, n. 30483 definisce "<i>manufatti di materiali sciolti</i>" i rilevati per strade, ferrovie, aeroporti e piazzali, i riempimenti a tergo di strutture di sostegno, gli argini e i moli. Premesso che la norma definisce, per come è scritta, manufatti in materiali sciolti che costituiscono riempimento a tergo di difese aderenti alle sponde (eventualmente assentite ex. Art. 58 R.D. 523/1904).</p> <p>Si osserva che la precisazione "<i>...atte a sopportare eventi alluvionali e quindi a non essere scalzate al piede o aggirate dall'acqua di piena...</i>" rende la norma non generale ma riferita direttamente a riempimenti a tergo di argini o a tergo di difese aderenti alle sponde. In sostanza la norma è riferita ai soli ambiti territoriali di frangia ai corsi d'acqua.</p>	<p>Ne esistono quindi di due tipi: quelli non sostenuti da opere di sostegno e protezione e quelle sostenuti I primi sono vietati lungo le fasce spondali. I secondi sono concessi con la tipologia stessa delle opere di difesa idraulica.</p> <p>Può darsi che la norma così come scritta contenga alcune ovvietà, ma l'obiettivo è e dovrebbe essere chiaro e non è certo quello di consentire il restringimento delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua. Si è studiata comunque una nuova dizione con ulteriori indirizzi</p>

<p>È inoltre evidente che, negli ambiti territoriali suddetti, la norma mira a consentire il restringimento delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e delle aree di laminazione mediante riempimenti (manufatti in materiali sciolti) attuabili indipendentemente dai vincoli territoriali riportati negli atti urbanistico ambientali e negli atti geologici, tavole serie Geo11 e serie Geo13, e dalle direttive del PAI.</p> <p>Si osserva che, poiché la norma non pone limiti di distanza tra i suddetti manufatti in materiali sciolti ed un qualche elemento geometrico o morfologico dei corsi d'acqua, potrebbero applicarsi le distanze stabilite in via residuale dall'art. 96, letti F), del R.D. n. 523/1904, ovvero i manufatti in materiali sciolti potrebbero spingersi fino a quattro metri "...dal piede degli argini...", oppure, se richiesti come semplice difesa aderente alla sponda, o in virtù dell'applicazione del 4° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77 e conseguente annullamento delle distanze residuali, fino al limite del corso d'acqua.</p> <p>In sostanza si osserva che il testo legislativo sembra consentire il confinamento dei corsi d'acqua alla sola impronta geometrica dell'alveo, catastalmente individuata. Ciò appare in contrasto con le direttive del PAI, che privilegiano il deflusso non confinato delle piene dei corsi d'acqua, con il testo dell'elaborato Geo11a, che individua porzioni di territorio necessarie per la laminazione delle piene, e con la Legge n° 37/94.</p> <p>La norma potrebbe consentire la sottrazione di aree inondabili e/o di laminazione dal dominio fluviale e lacustre, senza la previsioni di alcuna compensazione, né la valutazione degli effetti derivati dall'attuazione estensiva della norma, né la valutazione delle ripercussioni sul quadro del dissesto attuale.</p> <p>Si chiede di riformulare la norma.</p> <p><u>4°alinea.</u> Si chiede di rivedere la norma anche sulla base delle osservazioni precedenti.</p> <p><u>7°alinea.</u> Con riferimento alle recinzioni, ai muri di cinta ed ai manufatti, si chiede di coordinare il testo con le osservazioni precedentemente esposte (Art. 17 - prescrizioni sugli elementi costruttivi e tipologici; Art. 40, 2° comma, 3° alinea).</p>	<p>Si ritiene che la norma non possa essere interpretata in modo illegittimo o idraulicamente scorretto. Essendo peraltro situazioni completamente diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei corsi d'acqua demaniali i movimenti di terra sono vietati entro 4 m dal limite del demanio, ma le opere di difesa vi sono ammesse, beninteso con l'approvazione delle Opere Pubbliche; - nei corsi d'acqua non demaniali la norma mira a impedire che si facciano opere di difesa o restringimenti in materiali sciolti ma non ad impedirle laddove sono necessarie per la difesa degli abitati; - nelle zone non urbanizzate si può sicuramente condividere la regola di non "confinare" i corsi d'acqua alla sola impronta geometrica dell'alveo; - circa la sottrazione delle aree di laminazione dal dominio fluviale o lacustre, occorre precisare che il secondo caso è praticamente ininfluenza sul piano delle relative superfici confrontate con l'intero specchio lacustre ed è completamente diverso dal caso fluviale, dove la sottrazione può determinare effettivamente aumenti dei colmi di piena significativi; a Baveno e Verbania esistono poi anche i casi intermedi localizzati nelle aree di foce del F.Toce, dove gli effetti di laminazione sono molto limitati. <p>Si è studiata comunque una dizione ancor più precisa.</p>
<p>Art. 41 - CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA PREVISTE NEL TERRITORIO COMUNALE</p> <p><u>1° comma.</u> L'elenco delle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica deve essere reciprocamente coerente con l'effettivo azzonamento del territorio comunale riportato graficamente nelle tavole serie Geo11 e serie Geo13. Si chiede quindi di elencare per esteso l'effettivo azzonamento.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<p>Inoltre si osserva che nell'elenco manca la classe IIIC illustrata all'art. 47 e la stessa non è presente nelle tavole serie Geo11 e serie Geo13 come già osservato a proposito dell'incompleto azzonamento territoriale.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<p><u>2° comma.</u> La legenda delle carte di sintesi non riporta riferimenti alle norme del testo legislativo. Si chiede di completare la legenda rendendo norme e legenda reciprocamente coerenti.</p>	<p>Si coordina e si corregge.</p>
<p><u>3° comma.</u> Si chiede di coordinare le definizioni delle tipologie elencate nella norma con le definizioni delle tipologie elencate nei precedenti arti 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°. A titolo esemplificativo e non esaustivo si osserva che l'art. 9 prevede due tipologie di ristrutturazione edilizia, definite RE1 e RE2, mentre il testo dell'art. 41 fa riferimento a REA e REB.</p>	<p>Si coordina e si corregge.</p>
<p><u>4° comma.</u> Si chiede di coordinare e definire espressamente le tipologie di intervento aggiunte, ciascuna con un proprio articolo normativo, così come il testo legislativo definisce compiutamente i tipi di intervento negli arti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.</p>	<p>Si rimanda a quanto espresso per l'art. 5.</p>

<p>In alternativa o in mancanza di coordinazione nel testo legislativo si propone lo stralcio del 4° comma dell'art. 41. Le osservazioni formulate si riflettono anche nei successivi artt. 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47.</p>	<p>Errore materiale: il riferimento è all'art. 38.</p>
<p>Art. 43 - Classe II</p> <p><u>2° comma.</u> Non si comprende in che modo le verifiche locali di carattere geologico e geotecnico debbano essere attuate secondo quanto previsto all'art. 2 delle NTA (art. 2 -terminologie edilizie ed urbanistiche). Si tratta probabilmente di un refuso e si chiede di chiarire il testo normativo.</p> <p><u>Classe IIa.</u> Si osserva che la norma è difforme dalla legenda delle tavole serie Geo11 e Geo13. Inoltre la norma non sostanzia i casi in cui sono necessari modesti accorgimenti tecnici, né individua prescrizioni edilizie specifiche che gli interventi sono obbligati a rispettare. Le prescrizioni di cui al 2° comma della norma sono aspecifiche è già contenute nel D.M. 11.03.1988.</p>	<p>La norma si ispira ovviamente al D.M. 11-3-88 e prevede prescrizioni simili; gli accorgimenti tecnici, le prescrizioni edilizie specifiche saranno oggetto della Relazione geologica a corredo del progetto, in quanto funzione delle caratteristiche dei progetti stessi. Si ricorda che nelle classi 2, non può essere ammessa la deroga di cui al comma 8 del punto A2 e al comma 4 del punto C3 del D.M. 11 marzo 1988, come specificato nell'art. 38 dell'elaborato PB.</p>
<p><u>Classe IIb, 4° comma.</u> È riduttivo che la presa d'atto sia solo con riferimento agli studi idrologici e idraulici presenti nelle analisi di piano. Si chiede di generalizzare il riferimento a tutti gli atti componenti il PRG ed inoltre agli atti del piano sovraordinato PAI.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<p>44 - Classe III Nessuna porzione di territorio è classificata III; inoltre negli specifici articoli delle norme è prevista anche la classe IIIc (art. 47) che non viene citata nel 2° comma dell'art. 44.</p>	<p>Si provvede ad inserire la classe IIIc verificando anche gli edifici indicati in CTR vicino all'ex campeggio in sinistra del T.Selvaspessa.</p>
<p>Si propone lo stralcio della norma. In alternativa si suggerisce l'utilizzo della classe III indifferenziata così come indicato dalla nota tecnica esplicativa alla Circ. PGR 7/LAP.</p>	<p>L'articolo riporta solamente la definizione della classe III, così come prevista dalla Circ. PGR 7/Lap. Appare evidente che la classe III è comprensiva delle classi IIIA, IIIB e IIIC successive.</p>

<p>Art. 45 - Classe IIIa</p> <p><u>2° comma.</u> Il testo legislativo è articolato in due elenchi di condizioni: un elenco per le fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, ed un elenco per le fasce di territorio potenzialmente soggette a dinamica gravitativa di tipo naturale o dovuto ad attività antropica (cave).</p> <p>Si osserva che, in coerenza con il processo logico sequenziale della Circ. P.G.R. 7/LAP, l'individuazione di condizioni in base alle quali porzioni di territorio sono classificate nelle classi indicate dalla Circ. medesima avviene nel momento della formazione dello S.U. e non nella fase di attuazione dello S.U. In sostanza l'illustrazione di criteri e condizioni avviene negli allegati tecnici e non nel testo legislativo. L'attuazione di un siffatto testo legislativo lascerebbe spazio ad eventuali eccezioni, contestazioni e deroghe, poiché negli allegati scritto-grafici manca una univoca individuazione delle aree aventi una o più condizioni elencate nella norma. Infatti le condizioni enunciate non hanno riscontro negli elaborati grafici di analisi.</p> <p>In sostanza sarebbe logico che le condizioni per l'azonamento di porzioni di territorio nelle classi della Circ. P.G.R. 7/LAP siano espone nei capitolo 9 della relazione geologica Geo1.</p> <p>Nel merito delle condizioni enunciate nel testo legislativo si osserva la mancanza di coordinamento ed ottemperanza con gli indirizzi dettati dalla D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656 e con le norme del PAI.</p> <p>Si ritiene inoltre non cautelativo e non in linea con i criteri generali della Circ. 7/LAP l'utilizzo di criteri selettivi.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si osserva che la condizione "fasce spondali lacustri ad elevata acclività" non solo lascia spazio ad un diverso azonamento per le fasce spondali non ad elevata acclività, ma è verificabile negli atti in esame limitatamente alla porzione di fascia spondale lacustre subaerea.</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo stralcio del 2° comma e la riformulazione in ottemperanza con gli indirizzi dettati dalla D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656, come testo illustrativo nella relazione geologica poiché l'elencazione è preordinata alla individuazione delle porzioni di territorio di classe IIIa. Si fanno presente le osservazioni espone sul 9° capitolo della relazione Geologica, elaborato Geo1 	<p>Si condivide la necessità di individuare i criteri di zonizzazione nell'elaborato Geo 1 e di stralciarlo dalle norme.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - una definizione grafica e normativa degli elementi geografici citati nel testo legislativo al fine di una coerente lettura degli atti di PRGC anche con riferimento alle osservazioni all'art. 40. 	<p>Non si condivide la richiesta di definizione grafica e normativa degli elementi citati, in quanto non richiesto dalle normative vigenti. Al limite può essere proposto l'utilizzo di 3 indifferenziata per vaste aree montane.</p>
<p><u>3° comma.</u> Si chiede di motivare la scelta della classe citata nel testo legislativo. Si osserva che tale scelta può esporre l'attuazione del PRGC all'applicazione di norme improprie rispetto alle caratteristiche del sito.</p>	<p>L'uso della classe 3B3b è giustificato dalla presenza di edifici sparsi talora non accatastati soprattutto in aree di versante. Si può comunque specificare che nel caso le indagini geologiche di maggior dettaglio previste a supporto dei progetti edilizi, identifichino pericolosità prevalentemente dovuta a dinamica torrentizia, valgono le prescrizioni presenti in classe 3B3a. Si condivide di riscrivere il 3° comma</p>
<p><u>6° comma, lettera a).</u> Si chiede di precisare il Piano Territoriale citato.</p>	<p>Si condivide e si precisa.</p>
<p><u>6° comma, lettera e),</u> la frase potrebbe essere interpretata nel senso che sono permessi gli interventi di interrimento ed eliminazione dei tratti di corso d'acqua a sezione chiusa ed il prolungamento dei tratti tombinati (coperti) esistenti. Si chiede di meglio precisare l'ambito di applicazione della norma, le deroghe, gli interventi ammessi / non ammessi. Si suggerisce di privilegiare l'obiettivo di conservazione e maturazione degli alvei dei corsi d'acqua, e di conseguire l'ampliamento delle sezioni idrauliche</p>	<p>Si condivide e si precisa.</p>

<p><u>6° comma, lettera f).</u> Si chiede di ripensare l'ammissibilità della viabilità di collegamento di zone residenziali o produttive previste dal P.R.G. e dai P.P. Si ritiene infatti che più logicamente la viabilità suddetta non dovrebbe essere realizzata nell'ambito delle aree classificate IIIa e nelle fasce di rispetto.</p>	<p>È ammessa solo la viabilità NON altrimenti localizzabile. Si osserva che applicando alla lettera la norma ipotizzata nessuna viabilità potrebbe essere realizzata trasversalmente a qualsiasi reticolo idrografico. Si condivide di riscrivere la norma.</p>
<p><u>6° comma, lettera o).</u> Si chiede di specificare la tipologia delle attrezzature per il tempo libero citate e di ripensare l'ammissibilità delle suddette attrezzature e della permanenza di uso a campeggio in funzione dell'intensità del dissesto.</p>	<p>Evidentemente tutte le attrezzature idonee alla sommersibilità, ad esempio le piscine e i moli di attracco. La norma, che appare chiara, è studiata affinché, in caso di sommersione, non vengano chiesti danni per il relativo deterioramento.</p>
<p><u>7° comma.</u> Si reiterano le osservazioni già esposte in proposito nelle osservazioni fatte agli artt. 36 e 40 e si chiede lo stralcio del testo.</p>	<p>Si concorda e si stralcia.</p>
<p>Art. 46 - Classe IIIb</p> <p><u>3° comma.</u> Ai sensi della Circ. 7/LAP e della nota tecnica esplicativa, <i>paragrafo 7.8 Articolazione della Classe IIIb</i>, è possibile una suddivisione della classe IIIb in relazione alla pericolosità e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti o prevedibili. La suddivisione proposta nella nota tecnica esplicativa ed utilizzata nella prassi è con limitazioni direttamente proporzionali al grado di pericolosità (intensità dei fenomeni) e non proporzionali alle tipologie di pericolosità. Si chiede quindi la riformulazione del testo legislativo in ottemperanza al <i>paragrafo 7.8 Articolazione della Classe IIIb</i> della nota tecnica esplicativa. In particolare si chiede di limitare la suddivisione della classe IIIb nelle sole sottoclassi IIIb1, IIIb2, IIIb3 e IIIb4 proposte.</p>	<p>La NTE al punto 7.1 circa le suddivisioni della classe 3B riporta che <i>“tali suddivisioni potranno essere giustificate dalle diverse tipologie di processi dissestivi, dalle caratteristiche delle opere presenti e dal rischio idrogeologico conseguente”, che concorrono all’attribuzione di un’area a tale classe. La normativa derivante potrà a sua volta differenziarsi rimanendo tuttavia rigorosamente nell’ambito dei principi che già regolano e differenziano la classe.</i> La NTE quindi suggerisce di differenziare in relazione alle tipologie di processi dissestivi esattamente in contrasto con quanto afferma ARPA. Inoltre si ricorda che la medesima suddivisione in sottoclassi 3B proposta per lo S.U. del comune di Baveno è stata giudicata adeguata per gli S.U. di Lesa, Stresa, Belgirate, Cannero Riviera, S. Maurizio d’Opaglio, per i quali non sono emerse osservazioni di tale natura da parte di ARPA. Si osserva inoltre che la suddivisione delle classi IIIB anche in relazione alla tipologia di pericolosità consente di adottare le norme a situazioni particolari come le esondazioni lacustri nei lungolaghi storici e nelle fasce spondali lacustri. Pertanto non si condividono le osservazioni inerenti l’art. 46 classi 3B4, 3B3b, 3B3a, 3B2a. Circa l’utilizzo dell’elenco di interventi edilizi, si veda quanto precedentemente espresso sull’argomento. Si concorda però di rivedere le classi come indicato precedentemente, ossia riportandole alle tipologie della NTE, ma conservando anche la differenziazione per tipologia di pericolosità</p>
<p>Classe IIIb4</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p><u>3° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi, DS MDA, MU, in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo.</p> <p><u>4° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi, REA, DRA, SP, RS, in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo e si specifichi l'incidenza dei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologici ammessi. Si ritiene possibile solo la tipologia RE1.</p>	<p>Vedi punto precedente e punti seguenti</p>

<p>Classe IIIb3a</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p><u>3° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REA, DS, MDA, MU, OP, NCu in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo.</p> <p>Si ritiene possibile solo la tipologia RE1. Si chiede lo stralcio della MD in relazione alle osservazione fatte all'art. 13.</p> <p><u>4° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REB, MDB, MU, OP, RS in quanto non definiti nel testo legislativo. Si tralci NCu in quanto è già consentito dall'art. 45. Si specifichi l'incidenza dei Progetti Pubblici di Riassetto</p>	<p>Vedi punto precedente e punti seguenti.</p>
<p>Classe IIIb3b</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p><u>3° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REA, DS MDA, MU, Ncu, OP, SP, RS in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo.</p> <p>Si ritiene possibile solo l'intervento RE1. Si chiede lo stralcio della MD in relazione alle osservazione fatte all'art. 13</p> <p><u>4° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REB, DRA, DRB, MDB PI, NCr, NCp, Nca, <i>in</i> quanto non previsti nei testo legislativo.</p>	<p>Vedi punto precedente e punti seguenti.</p>
<p>Classe IIIb2a</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione dei testo legislativo.</p> <p><u>3° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REA, DS DRA, MDA, MU, SP, RS, OP, Ncu, in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo.</p> <p><u>4° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REB, DRB, MDB PI, NCr, NCp, Nca, Ncs, in quanto non previsti nel testo legislativo. È consentito RE2.</p>	<p>Vedi punto precedente e punti seguenti.</p>

<p>Classe IIIb2b</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p>Si tratta evidentemente di un refuso; la distinzione "3b2" di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa richiede la realizzazione di opere di difesa, mentre il testo legislativo reputa le aree sufficientemente difese e non pone limitazioni essendo realizzabili tutte le tipologie edilizie previste dalle NTA al pari della classe I. Paradossalmente la classe IIIb2b risulta meno vincolante della classe II.</p>	<p>La Circ PGR 7/Lap e la NTE indirizzano la classificazione del territorio in base a pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica. Nella decennale prassi di applicazione di tale normativa, il territorio è stato zonato in base alla sua pericolosità NATURALE indipendente dalla presenza e/o dalla funzionalità di opere di difesa. In particolare (e gli S.U. di Lesa, Stresa, Belgirate, Cannero Riviera, ecc. approvati con parere favorevole di ARPA ne sono prova) sono state distinte, in ambito di conoide alluvionale, aree 3B non sufficientemente difese o con opere di difesa non sufficienti e aree 3B sufficientemente difese (mutuando peraltro la distinzione delle aree in dissesto in conoide riportata per la definizione dei gradi di pericolosità nella D.G.R. n. 45-6656 del luglio 2002). Nello specifico, come facilmente evidenziabile da un confronto tra nell'elaborato Geo 3 e gli elaborati di sintesi, le aree classificate come 3B2b e 3B2c appartengono a porzioni di conoidi geomorfologicamente attive, ma difese efficacemente dalla presenza del rilevato ferroviario o esterne alle direzioni di deflusso determinate in contesto urbanizzato dalla viabilità, che le rende non interessabili dai deflussi delle acque di esondazione; pertanto per tali aree sono consentite, in coerenza con la N.T.E., anche nuove edificazioni e, di conseguenza, tutti gli interventi edilizi così come nelle classi II. Non si comprende come ARPA che ha condiviso in passato tali principi di classificazione e che ha espresso pareri favorevoli per gli S.U. dei comuni precedentemente citati, contesti per lo S.U. del comune di Baveno tale metodologia e tale linea interpretativa! Si respinge pertanto l'osservazione.</p>
<p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiarire gli interventi ammissibili nelle aree così classificate; chiarire se è intenzione individuare aree riferite alla distinzione "3b1" di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa; precisare che la fruibilità urbanistica dovrà essere confermata nell'ambito di una relazione di collaudo di cui alla Nota degli Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000). elencare i tipi di intervento ammessi sino alla verifica della validità delle opere esistenti elencare i tipi di intervento ammessi dopo la verifica della validità delle opere esistenti. 	<p>ARPA conferma la necessità di elencare i tipi di intervento ammessi prima e dopo la verifica delle opere esistenti, così come è stato fatto.</p> <p>Non si è ritenuto invece sufficiente utilizzare la semplice casistica urbanistica e si sono specificate al loro interno casistiche più idonee a definire le vulnerabilità e i danni possibili da dissesto idrogeologico .</p> <p>Per quanto riguarda le relazioni di collaudo, il riferimento è già presente all'Art. 38.</p>
<p>Classe IIIb2c</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p>Si tratta evidentemente di un refuso; la distinzione "3b2" di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa richiede la realizzazione di opere di difesa, mentre il testo legislativo reputa le aree sufficientemente difese e non pone limitazioni essendo realizzabili tutte le tipologie edilizie previste dalle NTA al pari della classe I. Paradossalmente la classe IIIb2b risulta meno vincolante della classe II.</p> <p><u>2° comma.</u> Le condizioni poste dal testo legislativo sono riconducibili alla successiva distinzione IIIb5 e le limitazioni imposte attuabili nell'ambito del lotto secondo la definizione di classe II della Circ. 7/LAP/96.</p> <p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiarire se è intenzione individuare aree riferite alla distinzione "3b1" di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa; precisare che la fruibilità urbanistica dovrà essere confermata nell'ambito di una relazione di collaudo di cui alla Nota degli Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000). elencare i tipi di intervento ammessi sino alla verifica della validità delle opere esistenti elencare i tipi di intervento ammessi dopo la verifica della validità delle opere esistenti. 	<p>Vedi punto precedente.</p>

<p>Classe IIIb5</p> <p>La sottoclasse non è riconducibile alle distinzioni di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa. Si chiede lo stralcio del testo e l'azzoneamento del territorio individuato nelle classi II e/o IIIb previste al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa (IIIb4, IIIb3, IIIb2, IIIb1) in funzione dell'intensità.</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p>Si chiede di elencare esplicitamente i tipi di intervento ammessi.</p> <p>Classe IIIb6</p> <p>La sottoclasse non è riconducibile alle distinzioni di cui al paragrafo 7.8 della nota tecnica . esplicativa. Si chiede lo stralcio del testo e l'azzoneamento del territorio individuato nelle classi II e/o IIIb previste al paragrafo 7.8 della nota tecnica esplicativa (IIIb4, IIIb3, IIIb2, IIIb1) in funzione dell'intensità.</p> <p><u>1° comma.</u> Il testo legislativo riduce l'ambito di applicazione della classe in contrasto con la D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656. Non è necessaria una differenziazione in base all'agente geomorfologico in quanto esso dovrebbe risultare negli ATTI GEOLOGICI. Si chiede la generalizzazione del testo legislativo.</p> <p><u>2° comma, 2° alinea.</u> Si chiede di esplicitare gli interventi ammessi anche con riferimento alle tipologie edilizie definite negli artt. dal 6° al 13°. Si chiede inoltre di precisare, mediante schemi e tabelle quali siano le condizioni di compatibilità / incompatibilità con la pericolosità intrinseca.</p> <p><u>3° comma.</u> Si stralcino gli interventi edilizi REA, REB in quanto già consentiti dall'art. 45 o non previsti nel testo legislativo. Potrebbe essere ammissibile RE1.</p> <p><u>3° comma, 2° alinea.</u> Si stralci l'intera alinea in quanto i tipi di intervento ammessi sono già consentiti dall'art. 45.</p> <p><u>4° comma.</u> Si riconsideri l'ammissibilità di permanenza delle strutture a campeggio esistenti in base all'intensità del dissesto.</p> <p><u>4° comma.</u> Il testo legislativo è difforme dalla legenda (elaborato Geo11b) in quanto il testo legislativo prevede opere da realizzarsi per l'eliminazione o la minimizzazione del rischio mentre l'elaborato Geo11b non ritiene possibile eliminare o minimizzare il rischio tramite: progetti pubblici di riassetto, il controllo e la manutenzione periodica delle opere di difesa esistenti, interventi locali di riassetto, il rispetto di norme tecniche. Si chiede di rendere reciprocamente coerenti testo legislativo ed elaborati Geo11 e Geo13. Si osserva che l'esecuzione di opere comporta l'attribuzione delle aree alla classe IIIb mentre interventi locali di riassetto e/o il rispetto di norme tecniche comporta l'attribuzione delle aree alla classe II.</p>	<p>Tali aree sono soggette ad inondazione dovuta a lento innalzamento del livello lacustre, fenomeno monitorabile e prevedibile con alcuni giorni di anticipo (come l'evento dell'ottobre 2000 ha dimostrato) caratterizzato da energia molto bassa o nulla. Trattandosi di un fenomeno di dissesto per il quale non esistono opere di difesa da prodursi nell'ambito di Progetti di Riassetto Idrogeologici, se non come innalzamento artificiale del piano campagna, soluzione che però non si presta ad essere generalizzata, è evidente che le aree soggette a tale fenomeno NON possono essere inserite nelle sottoclassi 3B proposte dalla NTE; la stessa NTE, tuttavia, prevede la creazione di una sottoclasse 3B "ad hoc" per le aree di lungolago storico "con specifica normativa" Par. 4.2. Casistica. Il voler ricondurre forzatamente tale situazione ad una delle classi suggerite indicativamente dalle N.T.E. risulta quindi addirittura in contrasto con quanto già previsto specificatamente dalla N.T.E..</p> <p>Il territorio di Baveno presenta una vasta porzione subpianeggiante, appartenente al fondovalle fluviale del F. Toce, ma soggetto anche alle piene lacustri; tali aree non possono considerarsi interne al lungolago storico ma sono state ampiamente edificate nel dopoguerra e sono sede di vaste zone destinate a campeggio. Nel complesso, visto la tipologia del dissesto presente, tali aree sono da considerarsi a pericolosità moderata (tale fatto è ulteriormente suffragato dai limitati effetti su edifici e strutture causati dall'alluvione dell'ottobre 2000 e dall'assenza di effetti sulle persone connessi al medesimo evento).</p> <p>La prassi di applicazione delle normative previste dalla Circ. 7/Lap e dalla NTE (considerata già corretta da ARPA negli S.U. approvati dei comuni di Verbania, Stresa, Lesa e Belgirate) ha consentito l'inserimento di tali aree nella sottoclasse 3B "ad hoc" utilizzata per i lungolaghi storici e, per quanto riguarda le zone a campeggio, in una sottoclasse 3B che prevede la permanenza dei campeggi con l'obbligo della redazione di Piani di Protezione Civile adeguati alle possibili situazioni di dissesto.</p> <p>Si propone quindi la soluzione di assimilare le classi IIIb5 e IIIb6 alle classi della NTE ma con specificazione della tipologia di pericolosità e relative norme particolari.</p>
<p>Art. 47 - Classe IIIc</p> <p>In conformità agli artt. 42, 43, 44, 45, 46 si chiede di inserire come 1° comma del testo legislativo la definizione di classe IIIc ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP.</p> <p>Si chiede di generalizzare la norma e di stralciare i riferimenti geografici nel 1° comma.</p>	<p>Si condivide e si provvede.</p>

5. Esame degli "Atti URBANISTICO - AMBIENTALI" PG

Il testo della legenda degli elaborati "PG - foglio 1 - scala 1:2.000" e "PG - foglio 2 - scala 1:2.000", al capo "VINCOLI IDROGEOLOGICI" riporta le seguenti voci di legenda:

- VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE II
- VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE III
- R.M.E.

a cui corrispondono nelle tavole grafiche elementi grafici lineari a tratteggio.

Si osserva in proposito che:

- 1) Nel caso in esame è evidente che le perimetrazioni di cui alle voci di legenda VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE II e VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE III delle tavole grafiche PG non normano l'uso del suolo in applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, ma sono una traduzione approssimativa dei contenuti degli "Elaborati del Piano Regolatore Generale" cui all'art. 14, 1° comma, punto 2) "Allegati tecnici", lettera a) così come previsti dalla Circolare del P.G.R. 18 luglio 1989, n. 16/URE e dalla Circ. P.G.R. 7/LAP/96. Si propone di riservare le parole "VINCOLO IDROGEOLOGICO" esclusivamente all'omonimo vincolo legale istituito con l'attuazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", al fine di evitare fraintendimenti grafici e normativi con gli elaborati del P.R.G.C. ex art. 14 L.R. 56/77;
- 2) Tenuto conto della precisazione precedente, viste le tavole "P3", nel progetto di PRGC non risulta chiaro se nell'ambito del territorio comunale di Baveno sussistano zone vincolate per effetto del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267. Qualora ve ne siano esse dovranno essere identificabili nelle tavole di piano di cui agli ATTI "URBANISTICO-AMBIENTALI" e dovrà essere scritto apposito articolo nel testo legislativo "PB".
- 3) Si osserva che la classificazione di cui alle voci di legenda VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE II e VINCOLO IDROGEOLOGICO CLASSE III è incongruente con i contenuti degli atti ex art. 14, 1° comma, punto 2) "Allegati tecnici", lettera a), infatti il testo legislativo è articolato in diversi articoli riferiti a 14 (quattordici) classi. La classe I prevista all'art. 42 non è riscontrabile nelle voci di legenda degli atti urbanistico-ambientali PG.

Si condivide e si è concordato con l'urbanista l'utilizzo di una diversa terminologia.

6. Adeguamento al PAI

L'ufficio scrivente constata la mancanza degli elementi tecnici di approfondimento prescritti nel parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare e perciò ritiene, allo stato attuale, non raggiunto l'adeguamento al PAI secondo quanto richiesto dalle D.G.R. n. 31-3749/2001, D.G.R. n. 45-6656/2002 (*Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico*), D.G.R. n. 1-8753/2003; Ed in particolare per quanto auspicato in merito agli indirizzi per l'attuazione del PAI in materia urbanistica (Allegato 1 DGR n. 45-6656/2002).

Al di là della richiesta inerente il dissesto in ambito di conoide presente lungo i corsi d'acqua provenienti sul M.te Camoscio, ignorato per mero errore materiale in sede di correzione della cartografia poi adottata, e alla quale si provvede correggendo le discrasie evidenziate, si ritengono recepite tutte le richieste di modificazione, integrazione e precisazione presenti nel verbale di riunione del Gruppo Interdisciplinare del 26-3-2003, recepimento avvenuto modificando, integrando e precisando con i criteri della chiarezza e correttezza disciplinare nonché, ove necessario, anche dell'autonomia professionale, ricordando che quanto richiesto è stato formulato con natura non prescrittiva.

<p>7. Conclusioni</p> <p>Con riferimento alla richiesta di una definitiva e coordinata valutazione di merito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sulla coerenza dello S.U. con le reali condizioni di dissesto presenti sul territorio; 2) sulla normativa proposta; 3) sulle indicazioni riportate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, per quanto di competenza. <p>L'ufficio scrivente espone in sintesi quanto segue: In merito al punto 1) coerenza dello S.U. con le reali condizioni di dissesto presenti sul territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal confronto tra la tavola GEO3 ed il servizio Inventario Fenomeni Franosi Italiani (I.F.F.I.) si rilevano difformità sostanziali tali da rendere lo S.U. non coerente con le reali condizioni di dissesto presenti sul territorio per quanto riguarda gli elementi descritti dalla legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto secondo quanto validato e pubblicato da ARPA Piemonte. - Lo standard di lavoro, D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656, allegato 2, prescrive criteri di perimetrazione dei vari tipi di dissesto che non risultano rispettati nella GEO3 Carta geomorfologica e del dissesto 	<p>Vedi considerazioni precedenti sull'adeguamento al PAI</p>
<p>In merito al punto 2) normativa proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal confronto tra NTA del PRGC e NTA del PAI la normativa proposta nel PRGC non è in sintonia con i criteri cautelativi dallo stesso PAI rappresentati (DGR 15 luglio 2002 n. 45-6656, allegato 1, capitolo 2) "Ricadute del PAI in materia urbanistica"); Dal confronto tra gli atti geologici e gli atti urbanistico ambientali emergono perplessità sull'applicazione delle fasce di rispetto previste dall'art. 29 della L.R. 56/77. 	<p>Vedi considerazioni precedenti sull'adeguamento al PAI</p>
<p>In merito al punto 3) indicazioni riportate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica:</p> <p>Si chiede di utilizzare per la classe 3B le sole distinzioni previste al paragrafo 7.8 della nota Tecnica Esplicativa trasformando le classi IIIb5 e IIIb6 in classi II o IIIB.</p>	<p>Non si condivide la richiesta sulla base di quanto riportato al punto 7.1 della NTE e sulla base dei precedenti pareri favorevoli di ARPA riguardanti gli S.U. dei comuni più volte citati, ma soprattutto in quanto la richiesta è vistosamente in contrasto con quanto espresso dalla N.T.E. al paragrafo 4.2.. Si condivide invece l'ipotesi di conservare la tipologia di pericolosità e le norme specifiche con opportuni riferimenti alle classi della N.T.E.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - In generale si osserva che le sottoclassi IIIB sono artificiosamente estese anche ad ambiti non edificati. Si chiede di limitarne l'estensione; 	<p>La definizione di "area edificata" riportata al punto 7.9 della NTE discorda con l'interpretazione che ne dà ARPA, la quale considera "area edificata" solo quella occupata dagli edifici, così come cartograficamente individuabili. L'applicazione di tale prescrizione già richiesta dall'agenzia per altri S.U. approvati, e di fatto accolta nei citati S.U. di Lesa, Stresa, Belgirate, Cannero Riviera, se non altro per le sottoclassi 3B3, si è dimostrata all'atto pratico fonte di innumerevoli problemi di attuazione dello S.U. da parte degli Uffici Tecnici Comunali. Pertanto, tenendo conto delle indicazioni del punto 7.9 delle NTE, si ritiene di estendere le aree in classe 3B3a e 3B3b all'intorno edificato (comprendente quindi pertinenze, aree a giardino, ecc) e di non limitarlo al perimetro degli edifici così come cartograficamente individuati.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - A Feriolo l'ambito IIIb2a comprende un corso d'acqua. Si chiede per tutto il reticolo idrografico di verificare l'effettiva inclusione nella classe IIIa; 	<p>Si condivide e si provvede.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Porzioni di territorio classificate IIa, spesso marginali, potrebbero avere caratteristiche compatibili con le classi IIIA e/o IIIB - Si chiede un maggiore uso delle classi IIIA, IIIB3 e IIIB4 a discapito parziale delle aree classificate II e IIIB2. - Si chiede di rivedere la classe IIb sullo Stronetta in fregio alla classe IIIb3b. 	<p>Le richieste risultano troppo generiche e non identificabili puntualmente. E' stata comunque rivista l'impostazione complessiva sul T.Stronetta, anche in relazione alle richieste della Direzione Difesa Suolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Si osserva che nell'area ad est del lago artificiale di Feriolo l'intensità degli allagamenti può essere elevata e conseguentemente inadeguato l'attuale azzonamento classe IIIb5. Si propone le classi IIIb3 - IIIb4 per i soli edifici esistenti e la riclassificazione in classe IIIa per le aree prive di edifici. 	<p>La D.G.R. n. 45-6656 del luglio 2002 equipara l'intensità del dissesto con la sua energia. Essendo l'inondazione lacustre un fenomeno ad energia molto bassa o nulla (dipendente peraltro solo dal moto ondoso), il grado di pericolosità che ne risulta è molto basso e in ogni caso si ribadisce la necessità di normare in modo particolare le situazioni di questo tipo, così come è già stato efficacemente fatto senza particolari problemi in altri Comuni e così come prevede la N.T.E. al paragrafo 4.2.. Si respinge pertanto la richiesta, ma si condivide l'ipotesi di riferire le classi alla N.T.E.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Si osserva che la classe IIIb6 è artificiosamente estesa anche ad ambiti non edificati. Si propone per l'area della foce dello Stronetta la classificazione 3A fatti salvi gli edifici esistenti per i quali si propongono classi in funzione dei livelli di intensità previsti dalla D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656, indicativamente la classe 3B3 e/o 3B4. 	<p>Come già ampiamente articolato nei punti precedenti, la classe 3B6 comprende solo aree destinate a campeggio, e non è stata oggetto di particolari osservazioni da parte di ARPA negli S.U. approvati di Lesa e Verbania. Si respinge pertanto la richiesta così come formulata, ma si riconduce la casistica alle specificazioni della N.T.E.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Si osserva che la classe IIIb5 non è limitata al lungolago storico di Feriolo ma è artificiosamente estesa verso la foce dello Stronetta. Si propone di limitarne l'estensione. - L'area classificata 3b2a in fregio alla statale verso Villa Tavelli può essere esposta anche a dissesti gravitativi. Si propone l'utilizzo della sottoclasse 3b3 	<p>Si veda quanto espresso in precedenza nel punto inerente le osservazioni all'art. 46 .</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Sembra impropria la classificazione IIIB6 per l'area lungolago a Oltrefiume. Si propone l'uso della classe II e delle sottoclassi IIIB a seconda dell'intensità dell'allagamento 	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Si ritiene esposta a dissesto l'area ai piedi del Monte Camoscio e conseguentemente eccessivamente estesa la classe IIC; 	<p>Si condivide e si provvede.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - A Villa Fraccaroli, Romanico, Vogino, Loita e Roncaro la classe IIA appare eccessivamente estesa sul versante, risultando applicata anche ad ambiti di versante acclivi, ad ambiti in dissesto, ed ad ambiti di corsi d'acqua; 	<p>Si condivide e si provvede</p>
<p>8. Valutazioni sui singoli interventi</p>	<p>Le osservazioni sui singoli interventi sono state oggetto di nuovo esame puntuale. Si conferma l'utilizzo di tutte le aree che ricadono totalmente o parzialmente in classe I, II o IIIb edificabile e solo marginalmente in classe IIIa o IIIb non edificabile. Le osservazioni puntuali su elementi di possibile ulteriore limitazione all'edificabilità sono state esaminate e laddove ritenute condivisibili sono state specificate nelle Schede Geologico-tecniche (elab. Geo 13) di ciascuna area che costituiscono parte integrante delle NA e le cui prescrizioni devono essere rispettate integralmente nei permessi di costruire rilasciati.</p>

ALLEGATI:

- Dichiarazione dei progettisti

OSSERVAZIONI TECNICHE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO – SETTORE PIANIFICAZIONE DIFESA SUOLO - PROT. 5154/23.2 DEL 05-09-06	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE
<p>Premesso che questa Direzione ha espresso parere sul PRGC in oggetto con note del 02/10/2002 ns. prot. n. 5855/23 e del 25/06/2003 ns. prot. n. 4450/23 nell'ambito della procedura di indirizzo e consulenza del Gruppo Interdisciplinare di lavoro considerato che ai sensi della d.g.r. n. 1-8753/2003 le valutazioni sono riferite alle sole condizioni di dissesto, per quanto di competenza (fasce fluviali del F. Toce e aree di esondazione del torrente Stronetta e del torrente Selvaspessa nei tratti classificati di terza categoria) si rileva quanto segue.</p> <p><u>Fiume Toce</u> In data 05/02/2005 con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28, del DPCM di approvazione è entrata in vigore la "Variante del Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Toce" adottata da Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Pò, con deliberazione n. 15 del 05/10/2004.</p> <p>Considerato che tale variante, sulla base di approfondimenti topografici, idrologico-idraulici, geomorfologici ed ambientali ha definito modifiche dell'assetto del corso d'acqua e alla relativa delimitazione delle fasce fluviali rispetto alle delimitazioni presenti nel PAI (approvato con DPCM del 24/05/2001), si richiede di riportare sull'Elab. Geo3 "Carta geomorfologica e dei dissesti" e sull'Elab. Geo 11a "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale" le delimitazioni delle fasce fluviali individuate dalla "Variante Toce".</p> <p>Ciò posto, si ricorda che negli ambiti territoriali ricadenti entro tale delimitazione delle fasce fluviali vigono i disposti di cui agli artt. 29, 30, 31 e 39 delle NdA del PAI.</p> <p>Si richiede infine di riportare sull'Elab. Geo3 "Carta geomorfologica e dei dissesti" anche la delimitazione delle aree a pericolosità molto elevata (Ee) e elevata (Eb) individuate dal PAI nel tratto terminale del fiume Toce.</p>	<p>Gli elaborati citati sono stati aggiornati come richiesto. Inoltre, poichè la porzione appartenente al comune di Baveno ricade in fascia compresa tra i limiti "B-C di progetto" e "C", ai sensi dell'art. 31 comma 5 delle NA del PAI, è stata fatta una valutazione della pericolosità al momento presente sull'area in assenza delle opere di difesa previste. L'analisi è stata condotta sulla base degli effetti rilevati durante le piene storiche del F. Toce e del Lago Maggiore (si vedano gli elab. Geo 5 e Geo 6) e su considerazioni di carattere idraulico e geomorfologico (si veda l'elab. Geo 1 al capitolo 7.7). Sull'elab. Geo 3 viene riportata una suddivisione delle aree interessate dalla piena fluviale che individua le porzioni "interessate da esondazione dovuta all'attività del F.Toce ad energia medio-bassa" corrispondenti all'incirca all'alveo e alla fascia di esondazione del T. Stronetta e quelle "parzialmente interessate da sommersione a bassa o nulla energia dovuta all'attività idraulica del F.Toce, con battenti idrici ridotti, di scarsa o nulla importanza per la laminazione delle piene" che corrisponde all'area di esondazione del Toce per piene a T= 200 anni. Per le prime si individua una pericolosità medio-elevata essenzialmente dovuta al battente: tali aree sono pressoché interamente classificate in classe 3A. Le seconde presentano un grado di pericolosità medio-moderato a causa del ridotto battente e della bassa probabilità di allagamento e vengono inserite in classe 2.</p>
<p><u>Torrente Stronetta</u> Nell'Elab. Geo3 "Carta geomorfologica e dei dissesti" vengono individuate delle aree di esondazione legate alla dinamica del T. Stronetta.</p> <p>Considerato che le indicazioni fornite nella d.g.r. n. 45-6656 del 15/07/2002 prevedono la classificazione a pericolosità molto elevata (Ee) degli areali in dissesto delimitati sulla base di analisi degli eventi storici di piena, di indagini geomorfologiche e idrologiche – idrauliche speditive e consentono, la suddivisione in diverse classi di pericolosità (molto elevata, elevata, media e moderata) soltanto qualora la verifica di compatibilità scaturisca da uno studio idraulico ed idrologico, si ritiene che, come già evidenziato nel precedente parere dello scrivente Settore (ns. prot. n. 4450/23 del 25/06/2003) non siano stati forniti gli elementi conoscitivi atti a sostanziare le classificazione di pericolosità proposta.</p> <p>Si riterrebbe pertanto opportuno associare agli areali in dissesto individuati una classe di pericolosità molto elevata (Ee).</p> <p>Qualora si voglia comunque procedere all'articolazione delle classi di pericolosità in Ee, Eb, Em si ribadisce la necessità di integrare la documentazione trasmessa con uno studio idraulico, da redigersi secondo il metodo approfondito di cui alla d.g.r. n. 45-6656 del 15/07/2002 allegando altresì la perimetrazione delle aree di allagamento associate ai diversi tempi di ritorno (Tr=20-50, 100-200, 300-500).</p> <p>L'indicazione di dissesto ottenuta dovrà essere rappresentata sull'Elab. Geo 3 "Carta geomorfologica e dei dissesti" specificando che trattasi di dissesto legato alla dinamica del torrente Stronetta; tale specificazione si ritiene necessaria in quanto essa potrebbe interferire con l'area a pericolosità di esondazione elevata (Eb) individuata dal PAI nel tratto terminale del fiume Toce. Il dissesto di riferimento, nel caso di effettiva interferenza, sarà individuato dalla perimetrazione più cautelativa.</p>	<p>Nel capitolo 7.6 dell'elab. Geo 1 Relazione Geologica, sono riportati i criteri, i risultati e le conclusioni derivanti dal "Piano per la sistemazione idraulica e ambientale del Torrente Stronetta" a firma dell'Ing. Alberto Chiesa e del Dott. Geol. Italo Isoli. Come allegati al medesimo elaborato, vengono inserite le verifiche idrauliche sulle varie sezioni presenti all'interno dello studio stesso, nonché una planimetria che individua le sezioni realizzata su apposita base aerofotogrammetrica.</p> <p>La nuova perimetrazione delle aree in dissesto proposta, è pertanto funzione dei risultati di tale studio e degli scenari di dissesto da esso ipotizzati ed esplicitati sempre nell'elab. Geo 1.</p>

<p><u>Torrente Selvaspessa</u> Il PAI vigente (approvato con DPCM del 24/05/2001) individua sul torrente Selvaspessa un'area a rischio idrogeologico molto elevato (RME). Considerato che dagli elaborati trasmessi pare emergere la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad una revisione dell'indicazione presente nel PAI, si riterrebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegare a quanto affermato al punto 3.1 dell'Elab. Geo12 "Cronoprogramma degli interventi presenti sulle aree RME" una cartografia contenente l'ubicazione e la tipologia delle opere ad oggi realizzate e collaudate (specificandone l'anno di realizzazione) e di quelle in fase di completamento allegando anche i relativi verbali di approvazione e certificati di collaudo; 	<p>L'elenco delle opere viene riportato al capitolo 7.3.1 dell'elab Geo 1; l'ubicazione delle stesse nell'elab. Geo10 <i>Carta delle opere idrauliche censite</i>; sono anche state aggiornate le schede Sicod con le opere realizzate successivamente il 2004. Poichè le opere sul T. Selvaspessa sono state realizzate da numerosi enti pubblici (Anas, Ferrovie dello Stato, Soc. Autostrade, AiPo, comune di Baveno, comune di Stresa), risulta molto difficoltoso recuperare la documentazione richiesta, la produzione della quale peraltro sottostà agli obblighi di legge. Vengono invece prodotti i verbali relativi agli interventi realizzati direttamente dal Comune di Baveno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Formulare una esplicita proposta di modifica (o di eventuale eliminazione) dell'area RME redigendo una apposita cartografia con la raffigurazione planimetrica della nuova perimetrazione; 	<p>La zonizzazione della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica all'interno dei perimetri delle aree RME, presente negli elaborati Geo11a, Geo13a e Geo13b, è da intendersi come proposta finalizzata al superamento della normativa sulle aree RME di cui all'art. 50 delle NdA del PAI nonchè all'eliminazione delle aree RME stesse presenti sul territorio comunale di Baveno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sostanziare la proposta di modifica di cui al punto precedente con una relazione sulla messa in sicurezza dell'area e sulla conseguente riduzione e/o minimizzazione dello stato di rischio. Ciò detto, si ricorda infine che nei territori ricadenti entro l'area RME individuata dal PAI vigono disposti di cui al Titolo IV delle NdA del PAI. 	<p>Viene inserito nell'elab. Geo 1 un apposito capitolo inerente tale argomento.</p>
<p>Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto che il quadro del dissesto, risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 delle NdA del PAI, allo stato attuale delle conoscenze e per quanto di competenza, possa ritenersi adeguato al PAI qualora vengano recepite le indicazioni fornite.</p>	<p>Si prende atto.</p>

OSSERVAZIONI TECNICHE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE – SETTORE DECENTRATO OO.PP. E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO – PROT. N.54380/25.09 DEL 23/11/06	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE
<p>Su richiesta della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, SUT, area Provincia di Verbania, questo Ufficio ha esaminato la pratica in oggetto (messa a disposizione dal SUT medesimo) al fine di verificare, sotto il profilo metodologico, la coerenza della documentazione di PRGC (allegati tecnici preferenzialmente di analisi geologica e geomorfologica) ai principi informativi del Piano Sovraordinato PAI e agli indirizzi regionali di settore.</p> <p>Si precisa che gli allegati tecnici di PRGC precedenti a quelli di che trattasi sono stati esaminati nell'ambito dei lavori del Gruppo Interdisciplinare, da cui la ns. nota di chiusura n. 24110/25.09 del 05-06-2003 emessa ai sensi della d.g.r. n. 1-8753 del 18.03.2003. La predetta nota giudica la documentazione visionata, in subordinazione alle condizioni contenute nella stessa, idonea a rappresentare il quadro del dissesto locale in quanto elaborata, nel complesso, in linea con gli indirizzi metodologici del PAI e delle annesse disposizioni regionali.</p> <p>Considerato che nell'ultima versione degli elaborati (aprile 2004) sono state debitamente considerate le prescrizioni indicate nella nota di cui sopra, si esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vengano indicate anche nell'elab. GEO 3 le aree potenzialmente interessate da fenomeni di ristagni così come presenti nell'elab. GEO 7; 	<p>Si è provveduto a quanto richiesto.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Venga aggiornato l'elab. GEO 10 con le opere realizzate dopo l'aprile 2004; 	<p>Si è provveduto a quanto richiesto, aggiornando al contempo anche le schede Sicod.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Le tavv. GEO 11a, GEO 13a e GEO 13b vengano aggiornate in maniera tale da prevedere una fascia di profondità pari ad almeno 20m e tenendo conto dell'andamento morfologico, di classe di pericolosità intermedia per tutte quelle aree ricadenti in classe I o II che siano adiacenti ad aree RME e/o III (IIIb o IIIa) 	<p>Si è provveduto a quanto richiesto.</p>
<p>Si fa presente che nell'elab. GEO 3 non compaiono gli "orli di scarpata torrentizia", contrariamente a quanto indicato in legenda.</p>	<p>Si è provveduto a correggere l'elaborato.</p>